

**"ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO N.81
9 APRILE 2008"**

- A.PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E I RELATIVI OBBLIGHI.
B.DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI
FATTORI DI RISCHI.
C.VALUTAZIONE DEI RISCHI.
D.INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E
PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
AI SENSI DEL D.Lgs.81/08 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

DOTT.ING. STEFANO RODA'

**DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008 N.81**

A.PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E I RELATIVI OBBLIGHI.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. - FINALITA'

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DECRETO COSTITUISCONO ATTUAZIONE DELL'ART.1 DELLA L.3.08.200/N.123, PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SALUTE/SICUREZZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, MEDIANTE IL RIORDINO E IL COORDINAMENTO DELLE MEDESIME IN UN UNICO TESTO NORMATIVO.

ART. 2. - DEFINIZIONI

01_«LAVORATORE»: PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN'ATTIVITA' LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN D.L. PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE (ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI).

AL LAVORATORE E' EQUIPARATO:

- ..IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA O DI SOCIETA' ;
- ..L'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE;
- ..IL SOGGETTO CHE EFFETTUA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO;
- ..L'ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL PARTECIPANTE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE;
- ..IL VOLONTARIO (COME DEFINITO DALLA LEGGE 01.08.1991/N.266) I VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE;

..IL VOLONTARIO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO CIVILE.

02_«DATORE DI LAVORO»: IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO..HA LA RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA' PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.
..NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER D.L. SI INTENDE IL **DIRIGENTE** AL QUALE SPETTANO I POTERI DI GESTIONE, O IL FUNZIONARIO NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE, NEI SOLI CASI IN CUI QUEST'ULTIMO SIA PREPOSTO AD UN UFFICIO AVENTE AUTONOMIA GESTIONALE E DOTATO DI AUTONOMI POTERI DECISIONALI E DI SPESA.

__IN CASO DI OMESSA INDIVIDUAZIONE, O DI INDIVIDUAZIONE NON CONFORME AI CRITERI SOPRA INDICATI, IL D.L. COINCIDE CON **L'ORGANO DI VERTICE MEDESIMO**.

03_«AZIENDA»: IL COMPLESSO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATA DAL DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO.

04_«DIRIGENTE»: PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI ATTUA LE DIRETTIVE DEL D.L. ORGANIZZANDO L'ATTIVITA' LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA.

05_«PREPOSTO»: PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI LIMITI DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI, SOVRINTENDE ALLA ATTIVITA' LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA.

06_«RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE»: PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITA' E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART.32 DESIGNATA DAL D.L. PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.

07_«ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE»: PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITA' E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART.32, FACENTE PARTE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

08_«MEDICO COMPETENTE»: MEDICO IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI E DEI REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART.38, CHE COLLABORA CON IL D.L. AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED E' NOMINATO DALLO STESSO PER EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA.

09_«RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA»: PERSONA ELETTA O DESIGNATA PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO.

10_«SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI»: INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL'AZIENDA FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI PER I LAVORATORI.

11_«SORVEGLIANZA SANITARIA»: INSIEME DEGLI ATTI MEDICI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE DI LAVORO, AI FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALI E ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.

- MEDICO COMPETENTE (M.C.);
MEDICO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI (MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO).

- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.S.);
PERSONA, OVVERO PERSONE, ELETTA O DESIGNATA PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO, DI SEGUITO DENOMINATO RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA.

- SORVEGLIANZA SANITARIA;
INSIEME DEGLI ATTI MEDICI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE DI LAVORO E ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.

- PREVENZIONE;
IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI NECESSARIE SECONDO LA PARTICOLARITA' DEL LAVORO, L'ESPERIENZA/TECNICA, PER EVITARE/DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL'INTEGRITA' DELL'AMBIENTE ESTERNO.

- VALUTAZIONE DEI RISCHI;
VALUTAZIONE GLOBALE E DOCUMENTATA DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI L. FINALIZZATA AD INDIVIDUARE LE ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE E AD ELABORARE IL PROGRAMMA DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA.

- PERICOLO;
PROPRIETA' O QUALITA' INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI.

- RISCHIO;
PROBABILITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO/ESPOSIZIONE AD UN DETERMINATO FATTORE O AGENTE OPPURE ALLA LORO COMBINAZIONE.

- FORMAZIONE;
PROCESSO EDUCATIVO ATTRAVERSO IL QUALE TRASFERIRE AI LAVORATORI ED AGLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE CONOSCENZE E PROCEDURE UTILI ALLA ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEI RISPETTIVI COMPITI IN AZIENDA E ALLA IDENTIFICAZIONE, ALLA RIDUZIONE E ALLA GESTIONE DEI RISCHI.

- **INFORMAZIONE;**
COMPLESSO DELLE ATTIVITA' DIRETTE A FORNIRE CONOSCENZE UTILI
ALLA IDENTIFICAZIONE, ALLA RIDUZIONE/GESTIONE DEI RISCHI IN
AMBIENTE DI LAVORO.

- **ADDESTRAMENTO;**
COMPLESSO DELLE ATTIVITA' DIRETTE A FARE APPRENDERE AI
LAVORATORI L'USO CORRETTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE, IMPIANTI,
SOSTANZE, DISPOSITIVI, ANCHE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E LE
PROCEDURE DI LAVORO.

- **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE;**
MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA DEFINIZIONE E
L'ATTUAZIONE DI UNA POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E
SICUREZZA.

ART.3(EX 1). CAMPO DI APPLICAZIONE

IL PRESENTE D.LGS. **PRESCRIVE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E
PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI** DURANTE IL LAVORO, IN TUTTI I
SETTORI DI ATTIVITÀ PRIVATI O PUBBLICI.

..NEI RIGUARDI DI:

- FORZE ARMATE E DI POLIZIA
- DIPARTIMENTO VIG.DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
- STRUTTURE GIUDIZIARIE/PENITENZIARIE, QUELLE DESTINATE AGLI
ORGANI CON COMPITI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
- UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, DELLE
ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E COREUTICA, DEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO
- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- MEZZI DI TRASPORTO AEREI E MARITTIMI,

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO SONO APPLICATE TENENDO CONTO
DELLE EFFETTIVE ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ESPLETATO O ALLE
PECULIARITA' ORGANIZZATIVE.

ART. 4. - COMPUTO DEI LAVORATORI

**__AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI LAVORATORI SONO
COMPUTATI:**

..I COLLABORATORI FAMILIARI.

..I SOGGETTI BENEFICIARI DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI E
DI ORIENTAMENTO.

..GLI **ALLIEVI** DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E UNIVERSITARI E I
PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI QUALI SI
FACCIA USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI
CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, IVI COMPRESSE LE ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI.

..I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO.

..I LAVORATORI CHE SVOLGONO **PRESTAZIONI OCCASIONALI**.

..I LAVORATORI DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1973, N. 877, OVE LA LORO ATTIVITA' NON SIA SVOLTA IN FORMA ESCLUSIVA A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO CORNITTENTE.

..I **VOLONTARI**: I VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE E I VOLONTARI CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO CIVILE.

..I **LAVORATORI UTILIZZATI** NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI.

..I **LAVORATORI AUTONOMI**.

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI.

ART.15. - MISURE GENERALI DI TUTELA.

.LE **MISURE GENERALI DI TUTELA** DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO SONO:

- 01.LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA;
- 02.LA **PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE**;
- 03.L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI E, OVE CIO' NON SIA POSSIBILE, LA LORO RIDUZIONE AL MINIMO IN RELAZIONE ALLE CONOSCENZE ACQUISITE IN BASE AL PROGRESSO TECNICO;
- 04.IL RISPETTO DEI **PRINCIPI ERGONOMICI** NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- 05.LA RIDUZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE;
- 06.LA **SOSTITUZIONE** DI CIO' CHE E' PERICOLOSO CON CIO' CHE NON LO E', O E' MENO PERICOLOSO;
- 07.LA LIMITAZIONE AL MINIMO DEL NUMERO DEI LAVORATORI CHE SONO, O CHE POSSONO ESSERE, ESPOSTI AL RISCHIO;
- 08.**L'USO LIMITATO** DEGLI AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI SUI LUOGHI DI LAVORO;
- 09.LA PRIORITA' DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO ALLE MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
- 10.IL **CONTROLLO SANITARIO** DEI LAVORATORI;
- 11.L'ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE DALL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER MOTIVI SANITARI INERENTI LA SUA PERSONA E L'ADIBIZIONE, OVE POSSIBILE, AD ALTRA MANSIONE;
- 12.**L'INFORMAZIONE E FORMAZIONE** ADEGUATE PER I LAVORATORI;
- 13.L'INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER DIRIGENTI E I PREPOSTI;
- 14.**L'INFORMAZIONE E FORMAZIONE** ADEGUATE PER I **RLS**;
- 15.LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI **LAVORATORI/RLS**;

- 16.LA **PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO** NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA;
- 17.LE **MISURE DI EMERGENZA** DA ATTUARE IN CASO DI PRIMO SOCCORSO, DI LOTTA ANTINCENDIO E DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO;
- 18.LA REGOLARE MANUTENZIONE DI AMBIENTI, ATTREZZATURE, IMPIANTI .
 ..LE **MISURE RELATIVE**
 ALLA SICUREZZA, ALL'IGIENE ED ALLA SALUTE
 DURANTE IL LAVORO
NON DEVONO IN NESSUN CASO COMPORTARE ONERI FINANZIARI PER I LAVORATORI .

ART. 16. - DELEGA DI FUNZIONI.

LA DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DEL D.L. E' AMMESSA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI:

- CHE ESSA RISULTI DA **ATTO SCRITTO RECANTE DATA CERTA**;
- CHE **IL DELEGATO POSSEGGA TUTTI I REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA RICHIESTI DALLA SPECIFICA NATURA DELLE FUNZIONI DELEGATE**;
- CHE **ESSA ATTRIBUISCA AL DELEGATO TUTTI I POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO** RICHIESTI DALLA SPECIFICA NATURA DELLE FUNZIONI DELEGATE;
- CHE **ESSA ATTRIBUISCA AL DELEGATO L'AUTONOMIA DI SPESA** NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE;
- CHE **LA DELEGA SIA ACCETTATA DAL DELEGATO** PER ISCRITTO.

ART. 17. - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI.

IL D.L. NON PUO' DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA' :

- LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI;
- LA DESIGNAZIONE DEL R.S.P.P. DAI RISCHI.

ART. 18. - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE.

IL D.L. E I DIRIGENTI DEVONO:

- **NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE** PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI.
- **DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI** DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA;
- NELL'AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, TENERE CONTO DELLE CAPACITA';
- FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI D.P.I., SENTITO IL RSPPE E IL M.C., OVE PRESENTE;

- PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHÉ SOLO I L. CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;
- RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI L. DELLE NORME VIGENTI, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE;
- RICHIEDERE AL M.C. L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI;
- ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I L., IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;
- INFORMARE IL PIU' PRESTO POSSIBILE I L. ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;
- ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO;
- ASTENERSI DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO;
- CONSENTIRE AI L. DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RLS, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE;
- CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE AL RLS COPIA DEL DOCUMENTO DI VALLUTAZIONE DEI RISCHI;
- ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALLUTAZIONE DEI RISCHI, E (SE RICHIESTO) CONSEGNARNE TEMPESTIVAMENTE COPIA AI RLS;
- PRENDERE APPROPRIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L'AMBIENTE ESTERNO VERIFICANDO PERIODICAMENTE LA PERDURANTE ASSENZA DI RISCHIO;
- COMUNICARE ALL'INAIL, O ALL'IPSEMA, A FINI STATISTICI E INFORMATIVI, I DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UN'ASSENZA DAL LAVORO DI ALMENO UN GIORNO, ESCLUSO QUELLO DELL'EVENTO E, A FINI ASSICURATIVI, LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UN'ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI;
- CONSULTARE IL RLS;
- ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, TALI MISURE DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLA NATURA DELL'ATTIVITA', ALLE DIMENSIONI DELL'AZIENDA/UNITA' PRODUTTIVA, E AL NUMERO DELLE PERSONE PRESENTI;
- NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO E DI SUBAPPALTO, MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO (CON FOTOGRAFIA E GENERALITA' DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL D.L.);

- NELLE UNITA' PRODUTTIVE CON PIU' DI 15 LAVORATORI, CONVOCARE LA RIUNIONE PERIODICA;
- AGGIORNARE LE MISURE DI PREVENZIONE;
- COMUNICARE ANNUALMENTE ALL'INAIL I NOMINATIVI DEI RLS;
- **VIGILARE AFFINCHE' I L.** PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA'.

IL D.L. FORNISCE AL S.P.P. ED AL M.C. INFORMAZIONI DI:

- A.LA NATURA DEI RISCHI;
- B.L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE;
- C.LA DESCRIZIONE DI IMPIANTI E PROCESSI PRODUTTIVI;
- D.I DATI RELATIVI ALLE MALATTIE PROFESSIONALI;
- E.I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI VIGILANZA.

GLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE

NECESSARI PER ASSICURARE

LA SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI EDIFICI ASSEGNATI IN USO A

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O A PUBBLICI UFFICI

(COMPRESSE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE)

RESTANO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE TENUTA,

PER EFFETTO DI NORME O CONVENZIONI,

ALLA LORO FORNITURA E MANUTENZIONE.

IN TALE CASO

GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO,
RELATIVAMENTE AI PREDETTI INTERVENTI,
SI INTENDONO ASSOLTI

DA PARTE DEI DIRIGENTI O FUNZIONARI PREPOSTI AGLI UFFICI
 INTERESSATI

CON LA RICHIESTA DEL LORO ADEMPIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE
 COMPETENTE O AL SOGGETTO CHE NE HA L'OBBLIGO GIURIDICO.

ART. 19. - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

I PREPOSTI DEVONO:

- A. **SOVRINTENDERE E VIGILARE** SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DI: ___LORO OBBLIGHI DI LEGGE - ___DISPOSIZIONI AZIENDALI ___USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DPI MESSI A DISPOSIZIONE ___
*****IN CASO DI PERSISTENZA DELLA INOSSERVANZA** INFORMARE I LORO SUPERIORI DIRETTI;
- B. **VERIFICARE CHE SOLO I LAVORATORI** CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI ACCEDANO ALLE ZONE CON UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;
- C. **RICHIEDERE** L'OSSERVANZA DELLE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA

DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I L., IN CASO DI PERICOLO GRAVE ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;

- **INFORMARE I LAVORATORI** ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE IN MATERIA DI PROTEZIONE;
- **ASTENERSI**, SALVO ECCEZIONI MOTIVATE, **DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA L'ATTIVITA'** IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO;
- **SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL D.L./DIRIGENTE** LE DEFICIENZE DEI MEZZI//DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO//DEI DPI//OGNI ALTRA CONDIZIONE DI PERICOLO CHE SI VERIFICHINO DURANTE IL LAVORO, DELLE QUALI VENGA A CONOSCENZA;
- **FREQUENTARE** APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE.

ART. 20. - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

OGNI LAVORATORE

DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO.

I L. DEVONO IN PARTICOLARE:

- **A.CONTRIBUIRE**, INSIEME AL D.L., AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI, ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
- **B.OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI** IMPARTITE DAL D.L., DAI DIRIGENTI E DAI PREPOSTI, AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE;
- **C.UTILIZZARE** CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO, LE SOSTANZE E I PREPARATI PERICOLOSI, I MEZZI DI TRASPORTO, NONCHÉ I DISPOSITIVI DI SICUREZZA;
- **D.UTILIZZARE IN MODO APPROPRIATO I DISPOSITIVI** DI PROTEZIONE MESSI A LORO DISPOSIZIONE;
- **E.SEGNALARE IMMEDIATAMENTE** AL D.L., AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DEI DISPOSITIVI NONCHÉ QUALSIASI EVENTUALE CONDIZIONE DI PERICOLO DI CUI VENGA A CONOSCENZA;
- **F.NON RIMUOVERE O MODIFICARE** SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO;
- **G.NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA** OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO DI LORO COMPETENZA;
- **H.PARTECIPARE** AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO ORGANIZZATI DAL DATORE DI LAVORO;
- **I.SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI** PREVISTI O DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE.

I LAVORATORI DI AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO

DEVONO ESPORRE APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

(CON FOTOGRAFIA E GENERALITA' DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE

DEL DATORE DI LAVORO).
TALE OBBLIGO GRAVA ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI.

ART. 25. - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

IL MEDICO COMPETENTE:

- **A. COLLABORA** CON IL D.L. E CON IL S.P.P. ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (PROGRAMMAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA -- ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI -- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO);
- **B. PROGRAMMA** ED EFFETTUA LA **SORVEGLIANZA SANITARIA** ATTRAVERSO PROTOCOLLI SANITARI DEFINITI IN FUNZIONE DEI RISCHI SPECIFICI;
- **C. ISTITUISCE/AGGIORNA/CUSTODISCE**, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', UNA **CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE** SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA;
- **D. CONSEGNA** AL D.L., ALLA CESSAZIONE DELL'INCARICO, LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA IN SUO POSSESSO;
- **E. CONSEGNA** AL LAVORATORE, ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, LA **DOCUMENTAZIONE SANITARIA** IN SUO POSSESSO E GLI FORNISCE LE INFORMAZIONI RIGUARDO LA NECESSITA' DI CONSERVAZIONE;
- **F. INVIA** ALL'ISPESL, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, LE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO NEI CASI PREVISTI;
- **G. FORNISCE INFORMAZIONI** AI LAVORATORI SUL SIGNIFICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA CUI SONO SOTTOPOSTI (FORNISCE, A RICHIESTA, INFORMAZIONI RLS);
- **H. INFORMA** OGNI LAVORATORE INTERESSATO DEI RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA;
- **I. COMUNICA** PER ISCRITTO, IN OCCASIONE DELLE RIUNIONI PERIODICHE, A **D.L./R.S.P.P./R.L.S.** I **RISULTATI ANONIMI COLLETTIVI** DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA;
- **L. VISITA** GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO;
- **M. PARTECIPA** ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI I CUI RISULTATI GLI SONO FORNITI CON TEMPESTIVITA' PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA;
- **N. COMUNICA**, MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, IL POSSESSO DEI TITOLI E REQUISITI DI CUI ALL'ART.38.

ART. 26. - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

IL D.L., IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
ALL'IMPRESA APPALTATRICE O A LAVORATORI AUTONOMI
ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA:

- **A. VERIFICA** L'IDONEITA' **TECNICO PROFESSIONALE** DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN

RELAZIONE AI LAVORI DA AFFIDARE IN APPALTO O MEDIANTE CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE. FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, LA VERIFICA E' ESEGUITA ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA': 1.ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO; 2.ACQUISIZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O DEI LAVORATORI AUTONOMI DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE.

- **B.FORNISCE AGLI STESSI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE** IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA'.
***I DATORI DI LAVORO, COMPRESI I SUBAPPALTATORI:
A.COOPERANO ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL PRESENTI DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO;
B.COORDINANO GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI.
- IL D.L. COMMITTENTE PROMUOVE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O, OVE CIO' NON E' POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE.
TALE DOCUMENTO E' ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO O DI OPERA
-- AI CONTRATTI STIPULATI ANTERIORMENTE AL 25 AGOSTO 2007 ED ANCORA IN CORSO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2008, IL DOCUMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO DEVE ESSERE ALLEGATO ENTRO TALE ULTIMA DATA.
- FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' SOLIDALE PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI,
***L'IMPRENDITORE COMMITTENTE RISPONDE IN SOLIDO CON L'APPALTATORE, NONCHE' CON CIASCUNO DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI, PER TUTTI I DANNI PER I QUALI IL **LAVORATORE DIPENDENTE** DALL'APPALTATORE O DAL SUBAPPALTATORE, NON RISULTI INDENNIZZATO AD OPERA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) O DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA).
- NEI SINGOLI CONTRATTI DI SUBAPPALTO, DI APPALTO E DI SOMMINISTRAZIONE, ***DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI A PENA DI NULLITA' (ART.1418 DEL CODICE CIVILE) I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI PROPRI CONNESSI ALLO SPECIFICO APPALTO.
- NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE GARE DI APPALTO E NELLA VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI SERVIZI E DI FORNITURE,
.. GLI ENTI AGGIUDICATORI SONO TENUTI A VALUTARE CHE IL VALORE ECONOMICO SIA ADEGUATO E SUFFICIENTE RISPETTO AL COSTO DEL LAVORO E AL

COSTO RELATIVO ALLA SICUREZZA, IL QUALE DEVE ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATO E RISULTARE CONGRUO RISPETTO ALL'ENTITA' E ALLE CARATTERISTICHE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE. (IL COSTO DEL LAVORO E' DETERMINATO PERIODICAMENTE, IN APPOSITE TABELLE, DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE).

- NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO, **IL PERSONALE OCCUPATO DALL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO.**

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ART. 31. - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. IL D.L. **ORGANIZZA IL S.P.P.** ALL'INTERNO DELLA AZIENDA O INCARICA PERSONE O SERVIZI ESTERNI.

2. **GLI ADDETTI E I RESPONSABILI DEI SERVIZI**, INTERNI O ESTERNI DEVONO POSSEDERE LE CAPACITA' E I REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART.32 DEVONO ESSERE IN NUMERO SUFFICIENTE RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA.

3. NELL'IPOTESI DI UTILIZZO DI UN SERVIZIO INTERNO, **IL D.L. PUO' AVVALERSI DI PERSONE ESTERNE** ALLA AZIENDA, IN POSSESSO DELLE CONOSCENZE PROFESSIONALI NECESSARIE, **PER INTEGRARE L'AZIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL SERVIZIO.**

4. **IL RICORSO A PERSONE O SERVIZI ESTERNI E' OBBLIGATORIO IN ASSENZA DI DIPENDENTI CHE**, ALL'INTERNO DELL'AZIENDA SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.32.

5. **OVE IL D.L. RICORRA A PERSONE O SERVIZI ESTERNI NON E' PER QUESTO ESONERATO** DALLA PROPRIA RESPONSABILITA' IN MATERIA.

6. **L'ISTITUZIONE DEL S.P.P. ALL'INTERNO DELL'AZIENDA, E' COMUNQUE OBBLIGATORIA NEI SEGUENTI CASI:**

- NELLE AZIENDE INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART.2 DEL D.Lgs. 17.08.99/N.334 SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA O RAPPORTO, AI SENSI DEGLI ARTT.6/8 DEL MEDESIMO DECRETO;
- NELLE CENTRALI TERMOELETTRICHE;
- C) NEGLI IMPIANTI ED INSTALLAZIONI DI CUI AGLI ARTT.7/28/33 DEL D.Lgs.17.03.1995/N.230;
- D) NELLE AZIENDE PER LA FABBRICAZIONE ED IL DEPOSITO SEPARATO DI ESPLOSIVI, POLVERI E MUNIZIONI;
- E) NELLE AZIENDE INDUSTRIALI CON OLTRE 200 LAVORATORI;
- F) NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE CON OLTRE 50 LAVORATORI;
- G) NELLE STRUTTURE DI RICOVERO E CURA PUBBLICHE E PRIVATE CON OLTRE 50 LAVORATORI.

7. **NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 6 IL R.S.P.P. DEVE ESSERE INTERNO.**

8. **NEI CASI DI AZIENDE CON PIU' UNITA' PRODUTTIVE NONCHE' NEI CASI**

DI GRUPPI DI IMPRESE, PUO' ESSERE ISTITUITO UN UNICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

ART. 33. - COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI PROVVEDE:

- **A. ALL'INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO, ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI DI LAVORO;**
- **B. AD ELABORARE, PER QUANTO DI COMPETENZA, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE;**
- **C. AD ELABORARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE VARIE ATTIVITA' AZIENDALI;**
- **D. A PROPORRE PROGRAMMI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI L.;**
- **E. A PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, NONCHE' ALLA RIUNIONE PERIODICA;**

I COMPONENTI DEL S.P.P. SONO TENUTI AL SEGRETO IN ORDINE AI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A CONOSCENZA.

IL S.P.P. E' UTILIZZATO DAL DATORE DI LAVORO.

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

ART. 47. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. IL R.L.S. E' ISTITUITO A LIVELLO TERRITORIALE O DI COMPARTO, AZIENDALE E DI SITO PRODUTTIVO.

2. IN TUTTE LE AZIENDE E' ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.

3. NELLE AZIENDE FINO A 15 LAVORATORI IL R.L.S. E' DI NORMA ELETTO DIRETTAMENTE DAI LAVORATORI AL LORO INTERNO O E' INDIVIDUATO PER PIU' AZIENDE NELL'AMBITO TERRITORIALE O DEL COMPARTO PRODUTTIVO (ART. 48).

4. NELLE AZIENDE CON PIU' DI 15 LAVORATORI IL R.L.S. E' ELETTO O DESIGNATO DAI LAVORATORI NELL'AMBITO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA.

IN ASSENZA DI TALI RAPPRESENTANZE, IL RAPPRESENTANTE E' ELETTO DAI LAVORATORI DELLA AZIENDA AL LORO INTERNO.

5. IL NUMERO, LE MODALITA' DI DESIGNAZIONE/ELEZIONE DEL R.L.S., SONO STABILITI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

6. L'ELEZIONE DEI R.L.S., AVVIENE DI NORMA IN CORRISPONDENZA DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, (INDIVIDUATA NELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO).

7. IL NUMERO MINIMO DEI RAPPRESENTANTI:

A) UN RAPPRESENTANTE NELLE AZIENDE OVVERO UNITA' PRODUTTIVE SINO A

200 LAVORATORI; **B)** TRE RAPPRESENTANTI NELLE AZIENDE OVVERO UNITA' PRODUTTIVE DA 201 A 1.000 LAVORATORI; **C)** SEI RAPPRESENTANTI IN TUTTE LE ALTRE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE OLTRE I 1.000 LAVORATORI.

ART. 50. - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1.R.L.S.:

- **A. ACCEDE** AI LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE LAVORAZIONI;
- **B.E' CONSULTATO** PER LA 'VALUTAZIONE DEI RISCHI', PER LA PROGRAMMAZIONE/REALIZZAZIONE/VERIFICA DELLA PREVENZIONE NELLA AZIENDA;
- **C.E' CONSULTATO** SULLA DESIGNAZIONE DEL R.S.P.P., ALLA ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI, AL PRIMO SOCCORSO, ALLA EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DEL M.C.;
- **D.E' CONSULTATO** IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE;
- **E. RICEVE** LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE INERENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE;
- **F. RICEVE LE INFORMAZIONI** PROVENIENTI DAI SERVIZI DI VIGILANZA;
- **G. RICEVE** UNA FORMAZIONE ADEGUATA;
- **H. PROMUOVE** L'ELABORAZIONE, L'INDIVIDUAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE;
- **I. FORMULA** OSSERVAZIONI IN OCCASIONE DI VISITE E VERIFICHE EFFETTUATE DALLE AUTORITA' COMPETENTI;
- **L. PARTECIPA** ALLA **RIUNIONE PERIODICA**;
- **M. FA PROPOSTE** IN MERITO ALLA ATTIVITA' DI PREVENZIONE;
- **N. AVVERTE IL RESPONSABILE DELLA AZIENDA** DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA';
- **O. PUO' FARE RICORSO ALLE AUTORITA'** COMPETENTI SE RITENGA CHE **LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ADOTTATE DAL D.L. NON SIANO IDONEI.**

2. IL R.L.S. DEVE DISPORRE DEL TEMPO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO SENZA PERDITA DI RETRIBUZIONE.

3. LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SONO STABILITE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE.

4. IL R.L.S. SU SUA RICHIESTA RICEVE COPIA DEL 'DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI'.

5. I R.L.S. DEI LAVORATORI RISPETTIVAMENTE DEL D.L. COMMITTENTE E DELLE IMPRESE APPALTATRICI RICEVONO COPIA DEL 'DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI'.

6. IL R.L.S. E' TENUTO AL RISPETTO DEL SEGRETO INDUSTRIALE RELATIVAMENTE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

7. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI R.L.S. E' INCOMPATIBILE CON LA NOMINA DI R.S.P.P..

**B.DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI
FATTORI DI RISCHI.**

**VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL
D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.**

L'OBIETTIVO DELL'ANALISI DEI RISCHI È QUELLO DI FORNIRE
AL DATORE DI LAVORO
LE INDICAZIONI NECESSARIE PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA E LA
SALUTE DEI LAVORATORI.

I RISCHI LAVORATIVI RILEVATI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESI IN
ESAME POSSONO ESSERE QUANTIFICATI DETERMINANDO "L'INDICE DI
RISCHIO" DEFINITO NEL SEGUENTE MODO:

$$R(\text{RISCHIO}) = P(\text{PROBABILITÀ}) \times G(\text{MAGNITUDO})$$

DOVE SONO STATI STIMATI QUALI-QUANTITATIVAMENTE I SEGUENTI
PARAMETRI:

1. **LIVELLO DI PROBABILITÀ P** = LIVELLO STIMATO DI PROBABILITÀ DI
INSORGENZA DEL RISCHIO.
2. **MAGNITUDO G** = GRAVITÀ DEL RISCHIO.

L' "INDICE DI RISCHIO" (R) VARIA TRA:

$$R = 1 \div 4$$

IL RISCHIO PUÒ ESSERE RITENIBILE
(RISCHIO LIEVE).

$$R = 5 \div 8$$

IL RISCHIO NECESSITA DI MODESTA ATTENZIONE
(RISCHIO MODERATO).

$$R = 9 \div 12$$

IL RISCHIO NECESSITA DI ALTA ATTENZIONE
(RISCHIO MEDIO).

$$R = 13 \div 16$$

IL RISCHIO NECESSITA DI ALTISSIMA ATTENZIONE
(RISCHIO ALTO).

**TABELLA INDICANTE:
LIVELLO DELLE PROBABILITA' (P)**

P = 4 - PROBABILITÀ ELEVATA:

- SI SONO GIÀ VERIFICATI DANNI PER LA STESSA MANCANZA RILEVATA, NELLA STESSA AZIENDA O IN SITUAZIONI OPERATIVE SIMILI.

P = 3 - PROBABILITÀ MODERATA:

- E' NOTO QUALCHE EPISODIO IN CUI ALLA MANCANZA RILEVATA È SEGUITO UN DANNO.

P = 2 - PROBABILITÀ BASSA:

- SONO NOTI SOLO RARISSIMI EPISODI GIÀ VERIFICATISI.

P = 1 - PROBABILITÀ REMOTA:

- NON SONO NOTI EPISODI GIÀ VERIFICATISI.

**TABELLA INDICANTE:
LIVELLO DELL'ENTITÀ DELLA MAGNITUDO (G)**

G = 4 - MAGNITUDO INGENTE CRITICA:

- INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE CON EFFETTI LETALI O DI INVALIDITÀ TOTALE.

G = 3 - MAGNITUDO NOTEVOLE/GRAVE:

- INFORTUNIO O EPISODIO ACUTA CON EFFETTI DI INVALIDITÀ PARZIALE.

G = 2 - MAGNITUDO MODESTA/MEDIA:

- INFORTUNIO/EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON INABILITÀ REVERSIBILE.

G = 1 - MAGNITUDO TRASCURABILE/LIEVE:

- INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON INABILITÀ RAPIDAMENTE REVERSIBILE.

IN SEGUITO ALLA **VALUTAZIONE DEI RISCHI** SONO PROPOSTI
GLI INTERVENTI E LE PROCEDURE **PER MIGLIORARE LA
SICUREZZA E RIDURRE I PERICOLI PER LE ATTIVITA'
SVOLTE IN AZIENDA.**

LE MISURE E LE PRESCRIZIONI RIGUARDANO:

A.SPAZI ESTERNI - AREE DI PERTINENZA - MEZZI DI
TRASPORTO.

B.DISPOSITIVI DI SICUREZZA/PREVENZIONE - PIANO DI
EVACUAZIONE - BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRONTO
SOCCORSO/EMERGENZE.

C.AGENTI BIOLOGICI - AGENTI CHIMICI - CONDIZIONI
IGIENICHE - SOSTANZE PERICOLOSE.

D.MICROCLIMA - ILLUMINAZIONE - RUMORE.

E.IMPIANTI - SOSTANZE ESPLOSIVE - INCENDIO.

F.PARTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO (ELEMENTI
STRUTTURALI - PARETI/SOFFITTI - SCALE - INFISSI -
VETRI - CENTRALE TERMICA) - ARREDI/ATTREZZATURE
VARIE.

G.CERTIFICAZIONI.

H.DOTAZIONE D.P.I.

I.VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO.

L.VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO.

M.VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONE.

N.REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO
SOCCORSO AZIENDALE.

O.RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI.

P.PROCEDURE OPERATIVE.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2. - DEFINIZIONI

12_«**PREVENZIONE**»: IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE NECESSARIE SECONDO LA PARTICOLARITA' DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL'INTEGRITA' DELL'AMBIENTE ESTERNO.

13_«**SALUTE**»: STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE.

14_«**SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA**»: COMPLESSO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI CHE CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO FINALIZZATI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.

18_«**UNITA' PRODUTTIVA**»: STABILIMENTO O STRUTTURA FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI BENI O ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI, DOTATI DI AUTONOMIA FINANZIARIA E TECNICO FUNZIONALE.

19_«**NORMA TECNICA**»: SPECIFICA TECNICA, APPROVATA E PUBBLICATA DA UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, DA UN ORGANISMO EUROPEO O DA UN ORGANISMO NAZIONALE DI NORMALIZZAZIONE, LA CUI OSSERVANZA NON SIA OBBLIGATORIA.

20_«**BUONE PRASSI**»: SOLUZIONI ORGANIZZATIVE O PROCEDURALI COERENTI CON LA NORMATIVA VIGENTE E CON LE NORME DI BUONA TECNICA, ADOTTATE VOLONTARIAMENTE E FINALIZZATE A PROMUOVERE LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEI RISCHI E IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.

21_«**LINEE GUIDA**»: ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE PREDISPOSTI DAI MINISTERI, DALLE REGIONI, DALL'ISPESL E DALL'INAIL.

22_«**FORMAZIONE**»: PROCESSO EDUCATIVO ATTRAVERSO IL QUALE TRASFERIRE AI LAVORATORI ED AGLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE CONOSCENZE E PROCEDURE UTILI ALLA ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEI RISPETTIVI COMPITI IN AZIENDA E ALLA IDENTIFICAZIONE, ALLA RIDUZIONE E ALLA GESTIONE DEI RISCHI.

23_«**INFORMAZIONE**»: COMPLESSO DELLE ATTIVITA' DIRETTE A FORNIRE CONOSCENZE UTILI ALLA IDENTIFICAZIONE, ALLA RIDUZIONE E ALLA GESTIONE DEI RISCHI IN AMBIENTE DI LAVORO.

24_«**ADDESTRAMENTO**»: COMPLESSO DELLE ATTIVITA' DIRETTE A FARE APPRENDERE AI LAVORATORI L'USO CORRETTO DI ATTREZZATURE, MACCHINE, IMPIANTI, SOSTANZE, DISPOSITIVI, ANCHE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E LE PROCEDURE DI LAVORO.

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 62. - DEFINIZIONI

1. SI INTENDONO PER LUOGHI DI LAVORO:

A. I LUOGHI DESTINATI A OSPITARE POSTI DI LAVORO, UBCATI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA, NONCHE' OGNI ALTRO LUOGO DI PERTINENZA DELL'AZIENDA ACCESSIBILE AL LAVORATORE NELL'AMBITO DEL PROPRIO LAVORO;

B. I CAMPI, I BOSCHI E ALTRI TERRENI FACENTI PARTE DI UN'AZIENDA AGRICOLA O FORESTALE.

2. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE TITOLO NON SI APPLICANO:

- A) AI MEZZI DI TRASPORTO;
- B) AI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI;
- C) ALLE INDUSTRIE ESTRATTIVE;
- D) AI PESCHERECCI.

ART. 63. - REQUISITI DI SALUTE E DI SICUREZZA

1. I LUOGHI DI LAVORO DEVONO ESSERE CONFORMI AI REQUISITI INDICATI NELL'ALL. IV.

2. I LUOGHI DI LAVORO DEVONO ESSERE STRUTTURATI TENENDO CONTO DEI **LAVORATORI DISABILI**.

3. L'OBBLIGO DI CUI AL COM. 2 VIGE IN PARTICOLARE PER **LE PORTE, LE VIE DI CIRCOLAZIONE, LE SCALE, LE DOCCE, I GABINETTI ED I POSTI DI LAVORO** UTILIZZATI/OCCUPATI DAI LAVORATORI DISABILI.

4. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COM. 2 NON SI APPLICA AI LUOGHI DI LAVORO GIA' UTILIZZATI **PRIMA DEL 1.01.1993**; IN OGNI CASO DEVONO ESSERE ADOTTATE MISURE PER CONSENTIRE LA MOBILITA' E L'UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E DI IGIENE PERSONALE.

5. SE VINCOLI URBANISTICI/ARCHITETTONICI OSTINO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COM. 1 **IL D.L.**, PREVIA CONSULTAZIONE DEL R.L.S. E PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE, **ADOTTA LE MISURE ALTERNATIVE** CHE GARANTISCONO UN LIVELLO DI SICUREZZA EQUIVALENTE.

6. I REQUISITI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI A CAMPI, BOSCHI E ALTRI TERRENI DI UNA AZIENDA AGRICOLA/FORESTALE, SONO SPECIFICATI NELL'ALL. IV.

ART. 64 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHE' :

A. I LUOGHI DI LAVORO **SIANO CONFORMI** AI REQUISITI DELL'ART. 63;

B. LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE O ALL'APERTO CHE CONDUCONO A USCITE O AD USCITE DI EMERGENZA E **LE USCITE DI EMERGENZA** **SIANO SGOMBRE** PER CONSENTIRNE L'UTILIZZAZIONE IN OGNI EVENIENZA;

C.I LUOGHI DI LAVORO, GLI IMPIANTI E I DISPOSITIVI VENGANO SOTTOPOSTI A REGOLARE MANUTENZIONE E VENGANO ELIMINATI, QUANTO PIU' RAPIDAMENTE POSSIBILE, I DIFETTI RILEVATI CHE POSSANO PREGIUDICARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI;

D.I LUOGHI DI LAVORO, GLI IMPIANTI E I DISPOSITIVI VENGANO SOTTOPOSTI A REGOLARE PULITURA, PER ASSICURARE CONDIZIONI IGIENICHE ADEGUATE;

E.GLI IMPIANTI E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, DESTINATI ALLA PREVENZIONE O ALL'ELIMINAZIONE DEI PERICOLI, VENGANO SOTTOPOSTI A REGOLARE MANUTENZIONE E AL CONTROLLO DEL LORO FUNZIONAMENTO.

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

ART. 69. - DEFINIZIONI

1. **SI INTENDE PER:**

A. ATTREZZATURA DI LAVORO: QUALSIASI MACCHINA, APPARECCHIO, UTENSILE O IMPIANTO USATO DURANTE IL LAVORO;

B. USO DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO: QUALSIASI OPERAZIONE LAVORATIVA CONNESSA AD UNA ATTREZZATURA DI LAVORO (LA MESSA IN SERVIZIO/FUORI SERVIZIO L'IMPIEGO IL TRASPORTO LA RIPARAZIONE LA TRASFORMAZIONE LA MANUTENZIONE LA PULIZIA IL MONTAGGIO LO SMONTAGGIO);

C. ZONA PERICOLOSA: QUALSIASI ZONA ALL'INTERNO O IN PROSSIMITA' DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO NELLA QUALE LA PRESENZA DI UN L. COSTITUISCE UN RISCHIO PER LA SALUTE O LA SICUREZZA;

D. LAVORATORE ESPOSTO: QUALSIASI L. CHE SI TROVI INTERAMENTE O IN PARTE IN UNA ZONA PERICOLOSA;

E. OPERATORE: IL L. INCARICATO DELL'USO DI ATTREZZATURA DI LAVORO.

ART. 70. - REQUISITI DI SICUREZZA

1. **LE ATTREZZATURE DI LAVORO MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI** DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

2. **LE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE** DEVONO ESSERE CONFORMI AI REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA (ALL'ALL.V).

ART. 71. - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. IL **D.L. METTE A DISPOSIZIONE** DEI LAVORATORI ATTREZZATURE CONFORMI AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

2. ALL'ATTO DELLA **SCELTA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**, IL D.L.

PRENDE IN CONSIDERAZIONE:

- A) LE **CONDIZIONI E LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO** DA SVOLGERE;
- B) I **RISCHI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO**;
- C) I **RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE STESSE**;
- D) I **RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE CON ALTRE ATTREZZATURE**.

3.IL D.L., PER RIDURRE AL MINIMO I RISCHI CONNESSI ALL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, ADOTTA ADEGUATE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE (ALL.VI).

4.IL D.L. PRENDE LE MISURE NECESSARIE AFFINCHÉ:

A) LE **ATTREZZATURE DI LAVORO** SIANO:

- 1. **INSTALLATE/UTILIZZATE IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI D'USO**;
- 2. **OGGETTO DI IDONEA MANUTENZIONE PER GARANTIRE NEL TEMPO LA PERMANENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA**;
- 3. **ASSOGGETTATE ALLE MISURE DI AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**;

B) **SIANO CURATI LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DI CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER CUI LO STESSO È PREVISTO.**

6.IL D.L. PRENDE LE MISURE NECESSARIE AFFINCHÉ IL POSTO DI LAVORO E LA POSIZIONE DEI LAVORATORI DURANTE L'USO DELLE ATTREZZATURE PRESENTINO REQUISITI DI SICUREZZA E RISPONDANO AI PRINCIPI DELL' ERGONOMIA.

7.SE LE ATTREZZATURE RICHIEDANO PER IL LORO IMPIEGO CONOSCENZE O RESPONSABILITÀ PARTICOLARI, IL D.L. PRENDE LE MISURE NECESSARIE AFFINCHÉ:

A) **L'USO DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO SIA RISERVATO AI LAVORATORI CHE ABBIANO RICEVUTO UNA FORMAZIONE ADEGUATA E SPECIFICA;**

B) **IN CASO DI RIPARAZIONE, DI TRASFORMAZIONE O MANUTENZIONE, I LAVORATORI INTERESSATI SIANO QUALIFICATI.**

8.IL D.L. PROVVEDE AFFINCHÉ:

1) LE **ATTREZZATURE DI LAVORO** LA CUI SICUREZZA DIPENDE DALLE CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE **SIANO SOTTOPOSTE A UN CONTROLLO INIZIALE E AD UN CONTROLLO DOPO OGNI MONTAGGIO** IN UN NUOVO CANTIERE O IN UNA NUOVA LOCALITÀ DI IMPIANTO, PER ASSICURARE L'INSTALLAZIONE CORRETTA E IL BUON FUNZIONAMENTO;

2) **LE ATTREZZATURE, SOGGETTE A DETERIORAMENTI, CHE POSSONO ORIGINARE SITUAZIONI PERICOLOSE SIANO SOTTOPOSTE:**

- 1. **A CONTROLLI PERIODICI, SECONDO FREQUENZE DAI FABBRICANTI;**
- 2. **A CONTROLLI STRAORDINARI PER GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI BUONE CONDIZIONI DI SICUREZZA, OGNI VOLTA CHE INTERVENGANO EVENTI ECCEZIONALI CHE POSSANO AVERE CONSEGUENZE PER LA SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE;**
- 3. **I CONTROLLI DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONA COMPETENTE.**

9.I RISULTATI DEI CONTROLLI (COM.8) DEVONO ESSERE RIPORTATI PER ISCRITTO E, ALMENO QUELLI RELATIVI AGLI ULTIMI TRE ANNI, DEVONO ESSERE CONSERVATI E TENUTI A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA.

10. SE LE ATTREZZATURE DI LAVORO (COM.8) SIANO USATE AL DI FUORI DELLA SEDE DELL'UNITA' PRODUTTIVA DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DA UN DOCUMENTO ATTESTANTE L'ESECUZIONE DELL'ULTIMO CONTROLLO CON ESITO POSITIVO.

11. IL D.L. SOTTOPONE LE ATTREZZATURE DI LAVORO A VERIFICHE PERIODICHE CON LA FREQUENZA INDICATA DALLE NORME E/O REGOLAMENTI.

CAPO II - USO DEI D.P.I.

ART. 74. - DEFINIZIONI

1. SI INTENDE PER «DPI» QUALSIASI ATTREZZATURA DESTINATA AD ESSERE INDOSSATA/TENUTA DAL L. PER PROTEGGERLO CONTRO UNO O PIU' RISCHI.

2. NON COSTITUISCONO DPI:

A. GLI INDUMENTI DI LAVORO E LE UNIFORMI NON DESTINATI A PROTEGGERE LA SICUREZZA/SALUTE DEL L.;

B. LE ATTREZZATURE DEI SERVIZI DI SOCCORSO E DI SALVATAGGIO;

C. LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE FORZE ARMATE/POLIZIA ECC..

D. LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PROPRIE DEI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI;

E. I MATERIALI SPORTIVI UTILIZZATI PER FINI SPORTIVI;

F. I MATERIALI PER L'AUTODIFESA;

G. GLI APPARECCHI PORTATILI PER INDIVIDUARE/SEGNALARE RISCHI.

ART. 75. - OBBLIGO DI USO

I DPI DEVONO ESSERE IMPIEGATI QUANDO I RISCHI NON POSSONO ESSERE EVITATI O SUFFICIENTEMENTE RIDOTTI DA MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE, DA MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA, DA MISURE, METODI O PROCEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

ART. 76. - REQUISITI DEI DPI

1. I DPI DEVONO ESSERE CONFORMI AL D.Lgs.4.12.1992/N.475, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

2. I DPI DEVONO:

A. ESSERE ADEGUATI AI RISCHI DA PREVENIRE;

B. ESSERE ADEGUATI ALLE CONDIZIONI DEL LUOGO DI LAVORO;

C. TENERE CONTO DELLE ESIGENZE ERGONOMICHE/SALUTE DEL L.;

D. POTER ADATTARSI ALL'UTILIZZATORE SECONDO LE SUE NECESSITA'.

3. IN CASO DI RISCHI MULTIPLI CHE RICHIEDONO L'USO SIMULTANEO DI PIU' DPI, QUESTI DEVONO ESSERE TRA LORO COMPATIBILI.

ART. 77. - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. IL D.L. AI FINI DELLA SCELTA DEI DPI:

- A.** EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE NON POSSONO ESSERE EVITATI CON ALTRI MEZZI;
- B.** INDIVIDUA LE CARATTERISTICHE DEI DPI NECESSARI;
- C.** VALUTA LE CARATTERISTICHE DEI DPI DISPONIBILI SUL MERCATO;
- D.** AGGIORNA LA SCELTA OGNI QUALVOLTA INTERVENGA UNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA NEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE.

__2. IL D.L. INDIVIDUA LE CONDIZIONI IN CUI UN DPI DEVE ESSERE USATO IN FUNZIONE DI:

- A.** ENTITA' DEL RISCHIO;
- B.** FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO;
- C.** CARATTERISTICHE DEL POSTO DI LAVORO DI CIASCUN L.;
- D.** PRESTAZIONI DEL DPI.

__3. IL D.L. FORNISCE AI L. DPI CONFORMI AI REQUISITI PREVISTI DALL'ART.76.

__4. IL D.L.:

- A.** MANTIENE IN EFFICIENZA I DPI (MEDIANTE LA MANUTENZIONE, LE SOSTITUZIONI NECESSARIE E LE INDICAZIONI DAL FABBRICANTE);
- B.** PROVVEDE CHE I DPI SIANO USATI SOLO PER GLI USI PREVISTI;
- C.** FORNISCE ISTRUZIONI COMPRESIBILI PER I LAVORATORI;
- D.** DESTINA OGNI DPI AD UN USO PERSONALE;
- E.** INFORMA IL L. DEI RISCHI DAI QUALI IL DPI LO PROTEGGE;
- F.** RENDE DISPONIBILE NELL'AZIENDA INFORMAZIONI SU OGNI DPI;
- G.** STABILISCE LE PROCEDURE AZIENDALI DA SEGUIRE, AL TERMINE DELL'UTILIZZO, PER LA RICONSEGNA E IL DEPOSITO DEI DPI;
- H.** ASSICURA UNA FORMAZIONE ADEGUATA E ORGANIZZA UNO SPECIFICO ADDESTRAMENTO CIRCA L'USO CORRETTO DEI DPI.

__5. IN OGNI CASO L'ADDESTRAMENTO E' INDISPENSABILE:

- A) PER OGNI DPI CHE, AI SENSI DEL D.Lgs.4.12.1992/N.475, APPARTENGA ALLA TERZA CATEGORIA;
- B) PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO.

ART. 78. - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

__1. I L. SI SOTTOPONGONO AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ORGANIZZATO DAL D.L.

__2. I L. UTILIZZANO I DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE CONFORMEMENTE ALL'INFORMAZIONE E ALLA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO RICEVUTO.

__3. I LAVORATORI:

- A) PROVVEDONO ALLA CURA DEI DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE;
- B) NON APPORTANO MODIFICHE DI PROPRIA INIZIATIVA.

__4. AL TERMINE DELL'USO I L. SEGUONO LE PROCEDURE DI CONSEGNA DEI DPI.

__5. I L. SEGNALANO IMMEDIATAMENTE AL D.L./DIRIGENTE/PREPOSTO QUALSIASI DIFETTO O INCONVENIENTE RILEVATO NEI DPI.

C.VALUTAZIONE DEI RISCHI.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2. - DEFINIZIONI

15_«**VALUTAZIONE DEI RISCHI**»: VALUTAZIONE GLOBALE E DOCUMENTATA DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI PRESENTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE IN CUI ESSI PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITA' FINALIZZATA AD INDIVIDUARE LE ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE E AD ELABORARE IL PROGRAMMA DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA.

16_«**PERICOLO**»: PROPRIETA' O QUALITA' INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI.

17_«**RISCHIO**»: PROBABILITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI ESPOSIZIONE AD UN DETERMINATO FATTORE O AGENTE OPPURE ALLA LORO COMBINAZIONE.

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

ART. 28. - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1.LA VALUTAZIONE (ART.17)

__NELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DELLE SOSTANZE O DEI PREPARATI CHIMICI IMPIEGATI,
__NELLA SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
DEVE RIGUARDARE TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
IVI COMPRESI QUELLI RIGUARDANTI GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI.

2.IL DOCUMENTO (ART.17)

REDATTO A CONCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE
DEVE AVERE DATA CERTA E CONTENERE:

- **A. UNA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA, NELLA QUALE SIANO SPECIFICATI I CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE STESSA;**
- **B. L'INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ADOTTATI;**
- **C. IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA;**

- **D.L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE** PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE, NONCHE' DEI RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
- **E.L'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO** DEL R.S.P.P., DEL R.L.S. E DEL M.C. CHE HA PARTECIPATO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
- **F.L'INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI** CHE EVENTUALMENTE **ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI** CHE RICHIEDONO UNA RICONOSCIUTA CAPACITA' PROFESSIONALE, SPECIFICA ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.

ART. 29. - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1.IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA LA VALUTAZIONE ED ELABORA IL DOCUMENTO IN COLLABORAZIONE CON IL R.S.P.P. E IL M.C..

2.LE ATTIVITA' (C1) SONO REALIZZATE PREVIA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

3.LA VALUTAZIONE E IL DOCUMENTO DEBBOSSO ESSERE RIELABORATI IN OCCASIONE:

- DI **MODIFICHE DEL PROCESSO PRODUTTIVO** O DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
- IN RELAZIONE AL **GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA**, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE
- A SEGUITO DI **INFORTUNI SIGNIFICATIVI** O QUANDO I RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NE EVIDENZINO LA NECESSITA'

A SEGUITO DI TALE RIELABORAZIONE, LE MISURE DI PREVENZIONE DEBBOSSO ESSERE AGGIORNATE.

4.IL DOCUMENTO DEVE ESSERE CUSTODITO PRESSO L'UNITA' PRODUTTIVA ALLA QUALE SI RIFERISCE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

5.I D.L. CHE OCCUPANO FINO A 10 LAVORATORI EFFETTUAANO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SULLA BASE DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE DI CUI ALL'ARTICOLO 6.

FINO ALLA SCADENZA DEL DICOTTESIMO MESE SUCCESSIVO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2012, GLI STESSI DATORI DI LAVORO POSSONO AUTOCERTIFICARE L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

6.I D.L. CHE OCCUPANO FINO A 50 LAVORATORI POSSONO EFFETTUAARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SULLA BASE DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE (ART.6, COMMA 8, LETTERA F) .

7.LE DISPOSIZIONI DEL COMMA 6 NON SI APPLICANO ALLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE SEGUENTI AZIENDE:

- A)AZIENDE DI CUI ALL'ART.31 COMMA 6 - LETT.A.B.C.D.E.F.G;
- B)AZIENDE IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITA' CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI, DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, CANCEROGENI MUTAGENI, CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO;
- C)AZIENDE CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TIT.IV.

RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

INDICAZIONI GENERALI

NEGLI UFFICI COME IN QUALSIASI ALTRO LUOGO DI LAVORO, POSSONO PRESENTARSI DEI RISCHI, PER CUI SI DEVONO ADOTTARE LE OPPORTUNE PRECAUZIONI AL FINE DEI PREVENIRE POSSIBILI DANNI E/O INFORTUNI.

LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, STABILISCE I REQUISITI CHE DEVONO AVERE GLI AMBIENTI DI LAVORO AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD MINIMI DI SICUREZZA RICHIESTI.

UN BUON PROGETTO FINALIZZATO ALLA SICUREZZA NON PUÒ TRASCURARE LA COMPONENTE UMANA CHE OCCUPA UNO DEI PRIMI POSTI TRA LE RESPONSABILITÀ PER IL VERIFICARSI DI EVENTI IMPREVISTI CHE CAUSANO POSSIBILITÀ DI DANNO.

DA QUI L'IMPORTANZA DELL'INFORMAZIONE E FORMAZIONE DA DESTINARE AI LAVORATORI.

LE TIPOLOGIE DI RISCHIO CONSEGUENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE, SI POSSONO RICONDURRE A TRE CATEGORIE:

- 1 SICUREZZA**
(strutture, macchine, elettricità, sostanze pericolose, incendio, esplosione)
- 2 SALUTE**
(chimici, fisici, biologici)
- 3 TRASVERSALI**
(organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici)

RISCHI

AMBIENTI DI LAVORO

REQUISITI GENERALI

LA SICUREZZA NEGLI UFFICI È INTRINSECAMENTE CONNESSA ALLA STRUTTURA.

IN GENERALE GLI **ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE STRUTTURALE RICHIESTI AI LOCALI DI LAVORO SONO:**

- **ADEGUATA STABILITÀ STRUTTURALE;**
- **ALTEZZA NETTA NON INFERIORE A M. 3,00 (CASO GENERALE) - NON INFERIORE A M. 2,70 (PER UFFICI);**
- **CUBATURA NON INFERIORE A 10 MC/LAVORATORE;**
- **SUPERFICIE NON INFERIORE A 2 MQ/LAVORATORE.**


I **LOCALI DI LAVORO**, OLTRE A GARANTIRE LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE BEN RIPARATI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI E DALL'UMIDITÀ, E INOLTRE:

- I **SOPPALCHI DESTINATI A LUOGHI DI LAVORO SONO AMMESSI SOLO SE TALI DA GARANTIRE NELLA PARTE SOTTOSTANTE E SOVRASTANTE LA RISPONDEZZA A TUTTE LE CARATTERISTICHE PREVISTE PER GLI AMBIENTI DI LAVORO (ALTEZZA, SUPERFICIE, MICROCLIMA, ILLUMINAZIONE);**
- I **SOLAI E I SOPPALCHI DESTINATI A DEPOSITO DEBONO AVERE, IN UN PUNTO BEN VISIBILE L'INDICAZIONE DEL CARICO MAX (ESPRESSO IN KG/MQ);** I CARICHI DEVONO ESSERE DISTRIBUITI IN MODO RAZIONALE ED OMOGENEO.


- LE APERTURE NEL VUOTO DEVONO ESSERE PROVVISTE DI SOLIDO PARAPETTO RIGIDO, RESISTENTE, IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE, DI ALTEZZA PARI AD ALMENO M.1,00.
- I LOCALI AL PIANO INTERRATO E/O SEMINTERRATO NON POSSONO ESSERE ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE; E' COMUNQUE PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE DEROGA, PURCHÉ VENGANO ADOTTATE CAUTELE SUPPLETIVE.
- I SERVIZI IGIENICI DEVONO ESSERE SITUATI IN PROSSIMITÀ DEI LUOGHI DI LAVORO, DEVONO ESSERE DOTATI DI ACQUA CALDA, DI MEZZI DETERGENTI E PER ASCIUGARSI; SONO PREVISTI GABINETTI SEPARATI PER UOMINI E DONNE.
- I LUOGHI DI LAVORO DEVONO ESSERE STRUTTURATI TENENDO CONTO, SE DEL CASO, DI EVENTUALI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP IN PARTICOLARE PER LE PORTE, LE VIE DI CIRCOLAZIONE, LE SCALE, I GABINETTI.
- LE DIMENSIONI DEGLI SPAZI DI LAVORO E DELLE VIE DI TRANSITO E DI ESODO DEVONO ESSERE COSTANTEMENTE CONFORMI ALLE NORMATIVE PER GARANTIRE UNO STANDARD ACCETTABILE DI SICUREZZA.

IN PARTICOLARE:

GLI SPAZI/VIE DI TRANSITO/CORRIDOI/VIE DI ACCESSO E DI ESODO/USCITE DI EMERGENZA/SCALE DI SICUREZZA E TUTTE LE ZONE ATTRAVERSO LE QUALI È POSSIBILE RAGGIUNGERE I MEZZI ANTINCENDIO DEVONO ESSERE LASCIATI LIBERI DA OGNI OSTACOLO O IMPEDIMENTO ANCHE TEMPORANEO.



COMUNQUE, MOLTI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO POSSONO ESSERE FACILMENTE EVITATI RISPETTANDO SEMPLICI "REGOLE COMPORTAMENTALI" CHE, SEPPUR DI FACILE INTUIZIONE ED APPARENTEMENTE BANALI, LA LORO OSSERVANZA RISULTA NECESSARIA AL FINE DI PREVENIRE POSSIBILI INFORTUNI.



PRECAUZIONI GENERALI

- **DISPORRE MOBILI, ARREDI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI DA LAVORO** IN MODO DA GARANTIRE IL LORO CORRETTO USO E CONSENTIRE AGEVOLI SPOSTAMENTI DEGLI OPERATORI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO.
- **RICHIUDERE I CASSETTI** DELLE SCRIVANIE O DEI CLASSIFICATORI TOGLIENDO EVENTUALI CHIAVI SPORGENTI;
- **DISPORRE I RACCOGLITORI** E LA DOCUMENTAZIONE NEGLI ARMADI O NELLE SCAFFALATURE, SPECIE SE NON ANCORATE AL MURO, PARTENDO DAI PIANI PIÙ BASSI PER OTTENERE UNA CORRETTA DISTRIBUZIONE DEI PESI ED EVITARE RIBALTAMENTI;
- **VERIFICARE COSTANTEMENTE LA STABILITÀ DEI RIPIANI** DI SCAFFALATURE ED ARMADI RICORDANDO CHE LA CARTA, ANCHE IN PICCOLI VOLUMI, RAGGIUNGE PESI NOTEVOLI;
- **MANOVRARE LE PORTE SCORREVOLI** DEGLI ARMADI UTILIZZANDO L'APPOSITA MANIGLIA, PER EVITARE SCHIACCIAMENTI ALLE DITA;
- **ACCEDERE AI RIPIANI ALTI** DEGLI ARMADI O DI SCAFFALATURE, MEDIANTE IDONEA SCALETTA, EVITANDO L'USO DI MEZZI DI FORTUNA;
- **NON APPOGGIARE** BOTTIGLIE OD ALTRI OGGETTI SU DAVANZALI O SOPRA GLI ARMADI, DA DOVE POTREBBERO CADERE;
- **NON USARE IMPROPRIAMENTE FORBICI, TEMPERINI, TAGLIACARTE ED ALTRI MEZZI APPUNTITI O TAGLIENTI:** OGNI ATTREZZO VA USATO PER LA SUA FUNZIONE;
- **NON RIPORRE NELLE TASCHE** OGGETTI APPUNTITI O TAGLIENTI;
- **EVITARE DI TOCCARSI** SUGLI OCCHI E LAVARSI LE MANI AL TERMINE DEL LAVORO, OVE SIANO STATI UTILIZZATI FOGLI TRASPARENTI (ACETATI);
- **NON GETTARE ALLA RINFUSA**, NEL CESTINO DEI RIFIUTI, VETRI ROTTI OD ALTRI OGGETTI TAGLIENTI, PUNGENTI ECC.;
- **NON GETTARE MOZZICONI** DI SIGARETTE NEL CESTINO DEI RIFIUTI.

I RISCHI GENERICI

IL RISCHIO INCENDIO

GENERALITÀ


L'INCENDIO PUÒ ESSERE DEFINITO COME UNA COMBUSTIONE SUFFICIENTEMENTE RAPIDA E NON CONTROLLATA CHE SI SVILUPPA **SENZA LIMITAZIONI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO IN UN LUOGO NON PREDISPOSTO A CONTENERLA.**

IL **FENOMENO DELLA COMBUSTIONE AVVIENE SOLO QUANDO IL COMBUSTIBILE HA RAGGIUNTO UNA CERTA TEMPERATURA CHE È CHIAMATA TEMPERATURA DI ACCENSIONE.**

AFFINCHÉ UN INCENDIO SI VERIFICHI È NECESSARIO PERTANTO CHE SIANO SODDISFATTE CONTEMPORANEAMENTE TRE CONDIZIONI:

- PRESENZA DEL COMBUSTIBILE.
- PRESENZA DEL COMBURENTE (IN GENERE L'OSSIGENO DELL'ARIA).
- TEMPERATURA MINIMA NON INFERIORE ALLA TEMPERATURA DI ACCENSIONE.

È IL COSIDDETTO "TRIANGOLO DEL FUOCO".



GLI INCENDI SONO CLASSIFICATI COME SEGUE:

- **INCENDI DI CLASSE A** : INCENDI DI MATERIALI SOLIDI, USUALMENTE DI NATURA ORGANICA, CHE PORTANO ALLA FORMAZIONI DI BRACI;
- **INCENDI DI CLASSE B** : INCENDI DI MATERIALI LIQUIDI O SOLIDI LIQUEFACIBILI (PETROLIO, PARAFFINA, VERNICI, OLI, GRASSI, ECC.);
- **INCENDI DI CLASSE C** : INCENDI DI GAS;
- **INCENDI DI CLASSE D** : INCENDI DI SOSTANZE METALLICHE.

LE SOSTANZE ESTINGUENTI

ACQUA

L'ACQUA È LA SOSTANZA ESTINGUENTE PER ANTONOMASIA CONSEGUENTEMENTE ALLA FACILITÀ CON CUI PUÒ ESSERE REPERITA A BASSO COSTO.

L'USO DELL'ACQUA QUALE AGENTE ESTINGUENTE È CONSIGLIATO PER INCENDI DI COMBUSTIBILI SOLIDI (DETTI DI CLASSE "A").

L'ACQUA, RISULTANDO UN BUON CONDUTTORE DI ENERGIA ELETTRICA NON È IMPIEGABILE SU IMPIANTI E APPARECCHIATURE IN TENSIONE (ALTRETTANTO LA SCHIUMA CHE È UN AGENTE ESTINGUENTE COSTITUITO DA UNA SOLUZIONE IN ACQUA DI UN LIQUIDO SCHIUMOGENO).

POLVERI

LE POLVERI SONO COSTITUITE DA PARTICELLE SOLIDE FINISSIME A BASE DI BICARBONATO DI SODIO, POTASSIO, FOSFATO E SALI ORGANICI.

L'AZIONE ESTINGUENTE DELLE POLVERI È PRODOTTA DALLA DECOMPOSIZIONE DELLE STESSE PER EFFETTO DELLE ALTE TEMPERATURE RAGGIUNTE NELL'INCENDIO, CHE DÀ LUOGO PRINCIPALMENTE AD EFFETTI CHIMICI SULLA FIAMMA, CON AZIONE ANTICATALITICA.

LE POLVERI SONO ADATTE PER FUOCHI DI SOSTANZE SOLIDE, LIQUIDE E GASSOSE (CLASSE A, B, E C).

GAS INERTI

I GAS INERTI, UTILIZZATI PER LA DIFESA DAGLI INCENDI DI AMBIENTI CHIUSI, SONO GENERALMENTE L'ANIDRIDE CARBONICA E, IN MINOR MISURA, L'AZOTO.

LA LORO PRESENZA NELL'ARIA RIDUCE LA CONCENTRAZIONE DEL COMBURENTE FINO AD IMPEDIRNE LA COMBUSTIONE.

ESSA PRODUCE, DIFFERENTEMENTE DALL'AZOTO, ANCHE UN'AZIONE ESTINGUENTE PER RAFFREDDAMENTO.

I MEZZI PORTATILI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

GLI ESTINTORI SONO APPARECCHI CONTENENTI UN AGENTE ESTINGUENTE CHE PUÒ ESSERE PROIETTATO SU UN FUOCO SOTTO L'AZIONE DI UNA PRESSIONE INTERNA. SONO IN MOLTI CASI I MEZZI DI PRIMO INTERVENTO PIÙ IMPIEGATI PER SPEGNERE I PRINCIPI DI INCENDIO.

GLI ESTINTORI VENGONO DISTINTI IN:

PORTATILI

ESTINTORI

CARRELLATI
(con massa > kg. 20)

PRESCRIZIONI DI LEGGE PER GLI ESTINTORI D'INCENDIO

GLI **ESTINTORI** DEVONO OTTENERE L'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO SECONDO

LE MODALITÀ PREVISTE DALLO STESSO DM 20.12.1982.


OGNI ESTINTORE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DAL CARTELLINO DI MANUTENZIONE CHE

DEVE ATTESTARE GLI INTERVENTI DI CONTROLLO E REVISIONE.

TECNICA DI IMPIEGO DEGLI ESTINTORI

REGOLE GENERALI

- ACCERTARE LA NATURA E LA GRAVITÀ DELL'INCENDIO;
- SCEGLIERE IL TIPO DI ESTINTORE ADATTO ALLA CLASSE DI FUOCO (PRENDERE VISIONE E RISPETTARE LE ISTRUZIONI D'USO DELL'ESTINTORE);
- INIZIARE L'OPERA DI ESTINZIONE SOLO CON LA GARANZIA DI UNA VIA DI FUGA SICURA ALLE PROPRIE SPALLE E CON L'ASSISTENZA DI ALTRE PERSONE;
- NEL CASO DI INCENDIO ALL'APERTO TENERE CONTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI SFRUTTANDO LA DIREZIONE DEL VENTO (OPERARE SOPRAVVENTO);
- TOGLIERE LA SICURA TIRANDO L'ANELLO VICINO ALL'IMPUGNATURA;
- PORTARSI A GIUSTA DISTANZA DAL FUOCO;
- IMPUGNARE L'EROGATORE DIRIGENDO IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME;
- IN CASO DI SPEGNIMENTO CON PIÙ ESTINTORI GLI OPERATORI DEVONO STARE ATTENTI A NON OSTACOLARSI E A NON INVESTIRSI CON I GETTI (OPERATORI IN POSIZIONE RISPETTO AL FUOCO CON ANGOLO MAX I 90°);
- NON DIRIGERE MAI IL GETTO CONTRO LE PERSONE ANCHE SE AVVOLTE DALLE FIAMME, È PREFERIBILE RICORRERE ALL'ACQUA O A COPERTE ED INDUMENTI PER SOFFOCARE LE FIAMME.



PREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO INCENDIO.

DI SEGUITO VENGONO RIPORTATE ALCUNE PRESCRIZIONI ATTE A CONTENERE IL RISCHIO DI INCENDIO.

- 1) EVITARE L'ACCUMULO DI MATERIALI COMBUSTIBILI IN PROSSIMITÀ DI ATTREZZATURE E/O IMPIANTI CHE PER LORO NATURA TENDONO A FAR AUMENTARE LA TEMPERATURA.
- 2) È VIETATO L'USO DI: FORNELLI, STUFE A GAS, STUFE ELETTRICHE E/O A KEROSENE,



APPARECCHI AD INCANDESCENZA IN QUALSIASI AMBIENTE;

- 3) **È VIETATO IL DEPOSITO DI SOSTANZE INFIAMMABILI** (ALCOOL, BENZINA, BOMBOLE DI GAS, ECC.) IN QUALSIASI AMBIENTE;
- 4) DEVE ESSERE FATTO OSSERVARE IL DIVIETO DI FUMARE NEGLI AMBIENTI OVE TALE DIVIETO È PREVISTO;
- 5) I FASCICOLI ED I MATERIALI, CUSTODITI ALL'INTERNO DI DEPOSITI O ARCHIVI, DEVONO ESSERE DISPOSTI SU SCAFFALATURE E/O CONTENITORI METALLICI, AVENTI ALTEZZA INFERIORE AD ALMENO 1 METRO RISPETTO A QUELLA DEL LOCALE. LE SCAFFALATURE DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MODO TALE DA LASCIARE TOTALMENTE LIBERE ED ACCESSIBILI LE PORTE, FINESTRE E QUALSIASI ALTRO VANO IN DIRETTA COMUNICAZIONE CON LE USCITE.
- 6) **NON DEVE ESSERE ACCATASTATO** MATERIALE AL DI SOPRA DEGLI SCAFFALI;
- 7) EVITARE DI CARICARE ECCESSIVAMENTE UN'UNICA PRESA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, SOPRATTUTTO CON ATTREZZATURE CHE ASSORBONO MOLTA CORRENTE;
- 8) **EVITARE DI UTILIZZARE PROLUNGHE E DOPPIE PRESE**, SE NON QUANDO STRETTAMENTE NECESSARIO E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA;
- 9) IN CASO DI ANOMALIE SULL'IMPIANTO ELETTRICO (CORTO CIRCUITO, AVARIA DI APPARECCHIATURE, ODORE DI GOMMA BRUCIATA E PRESENZA DI FUMO FUORIUSCITO DA APPARECCHIATURE O PRESE, FILI SCOPERTI ECC.) CHIEDERE L'INTERVENTO DI PERSONALE SPECIALIZZATO;
- 10) **SPEGNERE LE MACCHINE E GLI APPARATI ELETTRICI AL TERMINE DELL'ORARIO DI LAVORO.**



IL RISCHIO ELETTRICO

GENERALITÀ

GLI INFORTUNI DOVUTI A CAUSE ELETTRICHE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO COSTITUISCONO ANCORA OGGI UN FENOMENO PIUTTOSTO RILEVANTE.

LA PERICOLOSITÀ DI **UN'ANOMALA CIRCOLAZIONE DI CORRENTE ELETTRICA** È DOVUTA FONDAMENTALMENTE:

- ALLA POSSIBILITÀ DI INNESCARE INCENDI;
- ALLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI CORRENTE NEL CORPO UMANO, A CAUSA DEL CONTATTO FISICO TRA PERSONA E PARTI SOTTO TENSIONE ELETTRICA (ELETTRUCUZIONE DETTA ANCHE FOLGORAZIONE);

GLI INCENDI POSSONO ESSERE INNESCATI DA **ECCESSIVO RISCALDAMENTO A CAUSA DI UN CORTO CIRCUITO O DI UN SOVRACCARICO**, ENTRAMBI NON INTERROTTI TEMPESTIVAMENTE.

IL **CORTO CIRCUITO** RAPPRESENTA UNA CONDIZIONE DI GUASTO CHE PUÒ COMPORTARE IL RAGGIUNGIMENTO DI TEMPERATURE MOLTO ELEVATE NEI CIRCUITI E IL FORMARSI DI ARCHI ELETTRICI.

IL **SOVRACCARICO** È UNA CONDIZIONE ANOMALA DI FUNZIONAMENTO, IN CONSEGUENZA DEL QUALE I CIRCUITI ELETTRICI SONO PERCORSI DA UNA CORRENTE SUPERIORE RISPETTO A QUELLA PER LA QUALE SONO STATI CORRETTAMENTE DIMENSIONATI.

ENTRAMBE LE SITUAZIONI SOPRADESCRITTE, SPECIALMENTE IN AMBIENTI CON FORTE PRESENZA DI MATERIALI COMBUSTIBILI, POSSONO COSTITUIRE CAUSA DI INCENDIO.

UNA PERSONA PUÒ ESSERE ATTRAVERSATA DA CORRENTE ELETTRICA A SEGUITO DI UN **CONTATTO DIRETTO O INDIRETTO**.


IL **CONTATTO DIRETTO** È IL CONTATTO TRA LA PERSONA E PARTI DI IMPIANTO ELETTRICO O DI UTILIZZATORE ELETTRICO CHE SONO IN TENSIONE IN CONDIZIONI DI ORDINARIO FUNZIONAMENTO.

IL **CONTATTO INDIRETTO** È IL CONTATTO TRA LA PERSONA E PARTI CONDUTTRICI DI IMPIANTO ELETTRICO O DI UTILIZZATORE ELETTRICO CHE NON SONO ORDINARIAMENTE IN TENSIONE, MA VANNO IN TENSIONE A CAUSA DI UN GUASTO.

PREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO ELETTRICO

SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNE **PRESCRIZIONI PER CONTENERE IL "RISCHIO ELETTRICO"**:

- 1) **VERIFICARE**, PRIMA DI EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO, LE **CONDIZIONI GENERALI DELL'APPARECCHIATURA** (INTEGRITÀ DELLA CARCASSA, ASSENZA DI POSSIBILITÀ DI CONTATTI DIRETTI CON CONDUTTORI SCOPERTI, CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE NON DETERIORATO);
- 2) **NON COLLEGARE SPINE NON COMPATIBILI** CON LE PRESE INSTALLATE; AD ESEMPIO, COLLEGANDO UNA SPINA "SIEMENS", CON PRESA DI TERRA LATERALE, AD UNA PRESA STANDARD, CON POLO DI TERRA CENTRALE, SI DANNEGGIA LA PRESA E VIENE A MANCARE IL COLLEGAMENTO A TERRA DELL'APPARATO;
- 3) **NON LASCIARE MAI I PORTALAMPADE PRIVI DI LAMPADA** PER EVITARE IL RISCHIO DI CONTATTI CON PARTI IN TENSIONE;
- 4) **EVITARE DI CARICARE ECCESSIVAMENTE UN'UNICA PRESA DELL'IMPIANTO ELETTRICO**, SOPRATTUTTO CON ATTREZZATURE CHE ASSORBONO MOLTA CORRENTE;
- 5) EVITARE DI **UTILIZZARE PROLUNGHE E PRESE MULTIPLE** SE NON QUANDO STRETTAMENTE NECESSARIO E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA;
- 6) **IN CASO DI ANOMALIE SULL'IMPIANTO ELETTRICO** (CORTO CIRCUITO, AVARIA DI APPARECCHIATURE, ODORE DI GOMMA BRUCIATA E PRESENZA DI FUMO FUORIUSCITO DA APPARECCHIATURE O PRESE, FILI SCOPERTI, PRESE DISTACCATE DAL MURO, LAMPADINE ESAURITE, ECC.) CHIEDERE L'INTERVENTO DI PERSONALE SPECIALIZZATO;
- 7) **SPEGNERE LE MACCHINE/APPARATI ELETTRICI AL TERMINE DELL'ORARIO DI LAVORO;**
- 8) NEL TOGLIERE LA SPINA DELLE APPARECCHIATURE, NON TIRARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE MA AGIRE DIRETTAMENTE SULLA SPINA CON LE OPPORTUNE CAUTELE;
- 9) **NON TOCCARE EVENTUALI FILI ELETTRICI SCOPERTI;**
- 10) NON UTILIZZARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI DI APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE, QUADRI ELETTRICI O PARTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO.



RISCHI SPECIFICI

USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE

VIENE DEFINITO "LAVORATORE ADDETTO A VIDEO-TERMINALE": IL "LAVORATORE CHE UTILIZZA UN'ATTREZZATURA MUNITA DI VIDEOTERMINALE, IN MODO SISTEMATICO ED ABITUALE, PER ALMENO 20 ORE SETTIMANALI".

I LAVORATORI CHE RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A "SORVEGLIANZA SANITARIA".

MICROCLIMA: PER QUANTO RIGUARDA IL MICROCLIMA, IL LAVORO AL VIDEO TERMINALE NON RICHIEDE IL RISPETTO DI PARAMETRI DIVERSI DA QUELLI NORMALMENTE ASSUNTI PER IL COMUNE LAVORO DI UFFICIO.

È IMPORTANTE EVITARE L'ECESSIVA SECCHENZA DELL'ARIA E LA PRESENZA DI CORRENTI.

ILLUMINAZIONE: PER CIÒ CHE CONCERNE L'ILLUMINAZIONE, **GLI SCHERMI**, AL FINE DI EVITARE FASTIDIOSI RIFLESSI, DEVONO ESSERE CORRETTAMENTE ORIENTATI RISPETTO ALLE FINESTRE PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO.

L'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DEVE ESSERE REALIZZATA CON LAMPADIE SCHERMATE ED ESENTI DA SFARFALLIO.

ARREDI: **LA SCRIVANIA** DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE AMPIA, TALE DA POTER CONTENERE LE ATTREZZATURE E CONSENTIRE L'APPOGGIO DEGLI AVAMBRACCI DELL'OPERATORE IN FASE DI DIGITAZIONE.

___MONITOR DEVE POTER ESSERE TENUTO AD UNA CORRETTA DISTANZA (50-70 CM. PER SCHERMI DI DIMENSIONI NORMALI).

___PIANO DI LAVORO DOVRÀ ESSERE STABILE, DI ALTEZZA COMPRESA TRA I 70 E GLI 80 CM, DI COLORE CHIARO (NON BIANCO) ED IN OGNI CASO NON RIFLETTENTE. LO SPAZIO SOTTOSTANTE DEVE ALLOGGIARE COMODAMENTE GLI ARTI INFERIORI E CONSENTIRE IL MOVIMENTO.


___SEDIA DEVE ESSERE DEL TIPO GIREVOLE, DOTATA DI BASAMENTO STABILE, DEVE AVERE PIANO E SCHIENALE REGOLABILI INDIPENDENTEMENTE. IN ALCUNI CASI POTRÀ ESSERE NECESSARIA UNA PEDANA POGGIA-PIEDI.

___SOFTWARE: L'ATTIVITÀ AL VIDEOTERMINALE DEVE ESSERE PRECEDUTA DA UNA FASE DI FORMAZIONE ALL'USO DEI PROGRAMMI ED IL LAVORATORE DEVE POTER DISPORRE DEL TEMPO SUFFICIENTE AD ACQUISIRE LE NECESSARIE COMPETENZE ED ABILITÀ.

INFORMAZIONI SUI RISCHI CONNESSI CON L'ATTIVITÀ: PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ A VIDEO TERMINALE, AL FINE DI PREVENIRE L'INSORGENZA DI DISTURBI:

- A) DURANTE IL LAVORO DI FRONTE AL VIDEO OCCORRE ASSUMERE LA POSTURA CORRETTA: REGOLANDO L'ALTEZZA DELLA SEDIA E L'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE IN MODO DA MANTENERE I PIEDI BEN POGGIATI AL PAVIMENTO E LA SCHIENA, NEL TRATTO LOMBARE, BEN APPOGGIATA ALLO SCHIENALE; SE NECESSARIO SI DEVE RICHIEDERE UNA PEDANA POGGIAPIEDI.
- B) **LO SCHERMO** DEVE ESSERE POSIZIONATO DI FRONTE, SALVO NEL CASO DI USO SALTUARIO, IN MANIERA CHE LO SPIGOLO SUPERIORE SIA POSTO POCO PIÙ IN BASSO DEGLI OCCHI ___ DEVE ESSERE ORIENTATO IN MODO DA ELIMINARE I RIFLESSI SULLA SUPERFICIE;
- C) **LA TASTIERA** DEVE ESSERE POSIZIONATA, ASSIEME AL MOUSE, DAVANTI ALLO SCHERMO, CURANDO CHE ESSA DISTI DAL BORDO DEL TAVOLO ALMENO 15 CM, DISTANZA CHE CONSENTE IL CORRETTO APPOGGIO DEGLI AVAMBRACCI;
- E) **NELL'USO DELLA TASTIERA E DEL MOUSE**, SI DEVONO EVITARE IRRIGIDIMENTI DELLE DITA E DEI POLSI;
- F) EVITARE LE POSIZIONI FISSE PER TEMPI PROLUNGATI;

- G) IL POSTO DI LAVORO DEVE ESSERE ILLUMINATO CORRETTAMENTE EVITANDO CONTRASTI ECCESSIVI;
- H) AL FINE DI RIDURRE L'AFFATICAMENTO VISIVO, È OPPORTUNO DISTOGLIERE PERIODICAMENTE LO SGUARDO DAL VIDEO E GUARDARE OGGETTI LONTANI;
- I) SI RACCOMANDA LA CURA E LA PULIZIA DELLO SCHERMO, DELLA TASTIERA E DEL MOUSE;
- J) SE PRESCRITTI, VANNO UTILIZZATI I MEZZI DI CORREZIONE DELLA VISTA;
- K) RISPETTARE LA CORRETTA DISTRIBUZIONE DELLE PAUSE CHE, SI RAMMENTA, DEVONO ESSERE PARI AD ALMENO 15 MINUTI OGNI 2 ORE DI APPLICAZIONE CONTINUATIVA;
- L) VA UTILIZZATO IL SOFTWARE PER IL QUALE SI È AVUTA L'INFORMAZIONE NECESSARIA, O CHE SIA FACILE DA USARE.



LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SI INTENDONO COME **ATTI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

"LE OPERAZIONI DI TRASPORTO O DI SOSTEGNO DI UN CARICO AD OPERA DI UNO O PIÙ LAVORATORI, COMPRESSE LE AZIONI DEL SOLLEVARE, DEPORRE, SPINGERE, TIRARE, PORTARE O SPOSTARE CARICHI CHE, PER LE LORO CARATTERISTICHE O IN CONSEGUENZA DELLE CONDIZIONI ERGONOMICHE SFAVOREVOLI, COMPORNO TRA L'ALTRO RISCHI DI LESIONI DORSO-LOMBARI".

GLI **ELEMENTI** CHE SONO DA CONSIDERARE E CHE CONTRIBUISCONO ALLA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO CONNESSO ALLA ATTIVITÀ DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, SONO I SEGUENTI:

- **CARATTERISTICHE DEL CARICO:** TROPPO PESANTE (MAGGIORE DI 30 KG PER GLI UOMINI, 20 PER LE DONNE), TROPPO INGOMBRANTE, INSTABILE ECC.;
- **POSIZIONI** CHE SI ASSUMONO NEL SOLLEVAMENTO: SCHIENA FLESSA, TORSIONE DEL TRONCO, DISTANZA ECCESSIVA DEL CARICO DAL TRONCO, ECC.;
- **ENTITÀ DELLO SFORZO FISICO:** ALTA FREQUENZA DELLE AZIONI DI SOLLEVAMENTO O TEMPI PROLUNGATI DI SOLLEVAMENTO;
- **CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO:** PRESENZA DI DISLIVELLI (SCALE, GRADINI ISOLATI, ECC.), STATO DELLE PAVIMENTAZIONI, MICROCLIMA NON OTTIMALE ECC.
- **INFORMAZIONE SUI RISCHI** CONNESSI CON L'ATTIVITÀ: IN GENERALE SI PARLA DI RISCHI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI QUANDO IL PESO DEGLI

STESSI È SUPERIORE AI 3 KG. AL DI SOTTO DI TALE PESO IL RISCHIO PER LA SCHIENA PUÒ ESSERE GENERALMENTE CONSIDERATO TRASCURABILE.

PERTANTO, OGNI VOLTA CHE SI DEVONO MANEGGIARE CARICHI DI PESO SUPERIORE AL PREDETTO LIMITE, È OPPORTUNO ATTENERSI A QUANTO SEGUE:

- NEL **SOLLEVARE** I CARICHI SI DEVE MANTENERE IL TRONCO ERETTO, PIEGANDO LE GAMBE ANZICHÉ LA SCHIENA, IL CARICO DEVE ESSERE TENUTO IL PIÙ POSSIBILE VICINO AL CORPO E SI DEVONO EVITARE TORSIONI DEL BUSTO;
- PER **EVITARE** DI ASSUMERE POSIZIONI PERICOLOSE PER LA SCHIENA È CONSIGLIABILE SPOSTARE OGGETTI NELLA ZONA COMPRESA TRA L'ALTEZZA DELLE SPALLE E QUELLA DELLE NOCCHIE DELLE MANI (BRACCIA DISTESE LUNGO I FIANCHI);
- SE SI DEVE **PORRE IN ALTO UN OGGETTO**, BISOGNA EVITARE DI INARCARE LA SCHIENA; IN TAL CASO VA UTILIZZATO UN IDONEO SGABELLO O UNA SCALETTA;
- **NON DEBBONO ESSERE UTILIZZATI MEZZI DI FORTUNA** (SEDIE, CATASTE DI PACCHI) PER RIPORRE O PRELEVARE MATERIALI DAGLI SCAFFALI, MA APPOSITE SCALE CHE SIANO RISPONDENTI ALLA NORMA;
- PER **PESI ECCESSIVI E LUNGI PERCORSI**, DEVONO ESSERE UTILIZZATI IDONEI CARRELLI, ADEGUATI AL PESO DA TRASPORTARE;
- SE POSSIBILE, **IL PESO** VA EQUAMENTE RIPARTITO TRA LE DUE MANI;
- IN CASO DI **TRASPORTO DI CARICHI** TRAMITE PIÙ PERSONE, I MOVIMENTI DEVONO ESSERE COORDINATI;
- QUANDO SI **TRASPORTANO MATERIALI** DI PARTICOLARE LUNGHEZZA A SPALLA, ACCERTARSI DI AVERE SEMPRE LA VISUALE LIBERA E TENERE LA PARTE ANTERIORE DEL CARICO SOLLEVATA OLTRE L'ALTEZZA D'UOMO;
- SI DEVONO USARE IDONEE CALZATURE;
- SI DEVE SEMPRE **VERIFICARE CHE IL PAVIMENTO SIA STABILE ED UNIFORME.**




UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI

LE **SCALE PORTATILI** DEVONO ESSERE IDONEE ALL'USO CUI VENGONO DESTINATE: QUELLE ACQUISTATE IN DATA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 23/3/2000 **DEVONO ESSERE MUNITE** DI:

- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**
- **UN LIBRETTO** RECANTE UNA DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI; INDICAZIONI UTILI PER IL CORRETTO IMPIEGO E LE ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE.

LE SCALE PORTATILI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A PERIODICI CONTROLLI, DA VERBALIZZARE, TENDENTI A VERIFICARE LO STATO GENERALE, LE BUONE CONDIZIONI DEI PIOLI, LA PRESENZA DEI DISPOSITIVI ANTISDRUCCIOLO POSTI ALL'ESTREMITÀ INFERIORI E L'INTEGRITÀ, PER LE SCALE A LIBRETTO, DEL DISPOSITIVO CHE NE IMPEDISCE L'APERTURA OLTRE IL LIMITE DI SICUREZZA.



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO UTILIZZO: LA MAGGIOR PARTE DEGLI INCIDENTI CHE AVVENGONO NELL'UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI, SONO DA RICONDURSI AD UN NON CORRETTO UTILIZZO DELLE STESSE.

SI RIPORTANO PERTANTO DI SEGUITO ALCUNE NORME COMPORTAMENTALI:

- **PRIMA DELL'UTILIZZO**, VERIFICARE SEMPRE L'INTEGRITÀ, LA STABILITÀ E LA FUNZIONALITÀ DELLA SCALA;
- **LA SCALA** DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE LUNGA (DEVE RIMANERE LIBERO ALMENO UN METRO DELLA SCALA SOPRA IL PIOLO SU CUI SI POGGIANO I PIEDI);
- SI DEVE **DARE UN'INCLINAZIONE SUFFICIENTE** (LA BASE DEVE DISTARE DALLA VERTICALE DELL'APPOGGIO DI CIRCA 1/10 DELLA PROPRIA LUNGHEZZA);
- SE NON È VINCOLATA IN ALTO, LA SCALA DEVE ESSERE TRATTENUTA AL PIEDE DA ALTRA PERSONA;
- LA SCALA DEVE ESSERE **UTILIZZATA DA UNA SOLA PERSONA PER VOLTA**;
- **NON SPORGERSI** MAI PER RAGGIUNGERE OGGETTI FUORI DALLA PROPRIA PORTATA (EVENTUALMENTE SCEN-DERE E POSIZIONARE DI NUOVO LA SCALA);
- **PRENDERE E SPOSTARE** SOLO OGGETTI CHE POSSONO ESSERE TENUTI CON UNA SOLA MANO;
- PER L'UTILIZZO DELLA SCALA È NECESSARIO **CALZARE SCARPE ADEGUATE**;
- **LA SALITA E LA DISCESA** VANNO EFFETTUATE CON IL VISO RIVOLTO VERSO LA SCALA;
- **IL TRASPORTO DELLA SCALA** DEVE AVVENIRE CON ESTREMA ATTENZIONE.

IMPIEGO DI ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO

PER TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO A DISPOSIZIONE, VALE IL PRINCIPIO GENERALE CHE IL LORO USO DEVE ESSERE CONFORME ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE.

IN GENERALE NELL'IMPIEGO DI MACCHINE DA UFFICIO È NECESSARIO:

LEGGERE ATTENTAMENTE LE **ISTRUZIONI** (RIPORTA LA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - CAUTELE DA OSSERVARE) **DEL COSTRUTTORE**: TUTTI I LAVORATORI ADDETTI ALLE MACCHINE DEVONO PRENDERNE VISIONE.

IL LIBRETTO È DOCUMENTO PROBANTE ANCHE PER L'ISTITUTO DI VIGILANZA.

EVITARE CHE I CAVI DI ALIMENTAZIONE SI ARROTOLINO DISORDINATAMENTE O COMUNQUE RIMANGANO VOLANTI IN MEZZO AGLI AMBIENTI O AI PASSAGGI;

SEGNALARE QUALSIASI ABRASIONE O FESSURAZIONE NEI CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA EVITANDONE L'USO FINCHÉ NON SIANO STATI RIPARATI O SOSTITUITI;

NON ESEGUIRE MODIFICHE O COLLEGAMENTI DI FORTUNA ALLE SPINE DI ALIMENTAZIONE DELLE MACCHINE NÉ USARE PROLUNGHE INADATTE;

STACCARE LE SPINE DALLE PRESE, AGENDO SULLE SPINE STESSE E NON SUL CAVO DI ALIMENTAZIONE;

DISALIMENTARE OGNI MACCHINA DOPO L'USO E COMUNQUE AL TERMINE DI OGNI GIORNATA LAVORATIVA;

NON RIMUOVERE LE COPERTURE PREDISPOSTE DAL COSTRUTTORE SULLE PARTI MOBILI DELLE MACCHINE;

TALI COPERTURE POSSONO ESSERE MOMENTANEAMENTE RIMOSSE SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO IN OCCASIONE DI ISPEZIONI O RIPARAZIONI;

NON OPERARE ALL'INTERNO DI TELESCRIVENTI, STAMPANTI ECC. MENTRE SONO IN AZIONE;

OSSERVARE LE PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE, EVITARE SPANDIMENTI E LAVARSI LE MANI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI, NEL MANEGGIO DEL TONER DELLE FOTOCOPIATRICI O DI PARTI IN CONTATTO CON ESSO.

IN PARTICOLARE:

~LE FOTOCOPIATRICI

DEVONO ESSERE INSTALLATE IN LOCALI SPAZIOSI BEN AERATI;

NELL'USO PROLUNGATO

LE MACCHINE POSSONO LIBERARE

VAPORI E FUMI

CHE POTREBBERO PROVOCARE

UN'AZIONE IRRITANTE, BRUCIORI, PRURITI E ARROSSAMENTI AGLI OCCHI, LACRIMAZIONE E IRRITAZIONE DELLE MUCOSE DELLE VIE RESPIRATORIE.

NELL'USO È OPPORTUNO ATTENERSI A QUANTO SEGUE:

- DURANTE L'UTILIZZO DELLA MACCHINA È CONSIGLIABILE TENERE CHIUSO IL PANNELLO COPRIPIANO, CIÒ AL FINE DI EVITARE AFFATICAMENTO O DANNI ALLA VISTA;
- EVITARE DI INTERVENIRE SULLE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI, ACCEDENDO ALLE LORO PARTI INTERNE, SENZA AVER PRIMA INTERROTTO L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA;
- **NELL'ACCEDERE ALLE PARTI INTERNE OCCORRE FARE BEN ATTENZIONE ALLE AVVERTENZE DEL FABBRICANTE: ALL'INTERNO DI TALI MACCHINE VI SONO INFATTI PARTI CHE RAGGIUNGONO TEMPERATURE ELEVATE E POSSONO PROVOCARE USTIONI. CONSULTARE, IN CASO DI DUBBI, IL LIBRETTO DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA;**
- **NELLA SOSTITUZIONE DEL TONER, SE NON È AFFIDATA A DITTA SPECIALIZZATA, ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DEL FABBRICANTE;**
- IL TONER USATO NON DEVE ESSERE DISPERSO, MA GETTATO IN APPPOSITI CONTENITORI DIFFERENZIATI.

D.INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

ART. 30. - MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE IDONEO AD AVERE EFFICACIA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, **DEVE ESSERE ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO, ASSICURANDO UN SISTEMA AZIENDALE PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI GIURIDICI RELATIVI:**

- **A. RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO-STRUTTURALI** RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI;
- **B. ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;**
- **C. ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA**, QUALI EMERGENZE PRIMO SOCCORSO GESTIONE DEGLI APPALTI RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA CONSULTAZIONI DEI RLS;
- **D. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA;**
- **E. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE** DEI LAVORATORI;
- **F. ATTIVITA' DI VIGILANZA** CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI;
- **G. ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI** OBBLIGATORIE DI LEGGE;
- **H. PERIODICHE VERIFICHE** DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (COMMA 1) **DEVE PREVEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE** DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA'.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO **DEVE** IN OGNI CASO **PREVEDERE UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI** CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO.

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO **DEVE:** PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITA' DELLE MISURE ADOTTATE.

IL RIESAME E L'EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO **ESSERE ADOTTATI** QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E ALL'IGIENE SUL LAVORO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE E NELL'ATTIVITA' IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO.

5. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEFINITI CONFORMEMENTE ALLE LINEE GUIDA UNI-INAIL PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL) SI PRESUMONO CONFORMI AI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO PER LE PARTI CORRISPONDENTI.

6. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NELLE IMPRESE FINO A 50 LAVORATORI RIENTRA TRA LE ATTIVITA' FINANZIABILI AI SENSI DELL'ART.11.

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

ART. 36. - INFORMAZIONE AI LAVORATORI

1.IL D.L. PROVVEDE AFFINCHE' CIASCUN L. RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE:

- A.SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CONNESSI ALLA ATTIVITA' DELLA IMPRESA IN GENERALE;
- B.SULLE PROCEDURE CHE RIGUARDANO IL PRIMO SOCCORSO, LA LOTTA ANTINCENDIO, L'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO;
- C.SUI NOMINATIVI DEI LAVORATORI INCARICATI;
- D.SUI NOMINATIVI DEL RES./ADDETTI DEL S.P.P., E DEL M.C.

2.IL D.L. PROVVEDE AFFINCHE' CIASCUN L. RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE:

- A.SUI RISCHI SPECIFICI CUI E' ESPOSTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA, LE NORMATIVE DI SICUREZZA E LE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA;
- B.SUI PERICOLI CONNESSI ALL'USO DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI;
- C.SULLE MISURE E LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE/PREVENZIONE.

4.IL CONTENUTO DELLA INFORMAZIONE DEVE ESSERE FACILMENTE COMPRESIBILE PER I LAVORATORI E DEVE CONSENTIRE LORO DI ACQUISIRE LE RELATIVE CONOSCENZE.

ART. 37. - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

1.IL D.L. ASSICURA CHE CIASCUN L. RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, IN RIFERIMENTO A:

- A.CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE/PROTEZIONE, ORGANIZZAZIONE PREV.AZIENDALE, DIRITTI/DOVERI DEI VARI SOGGETTI AZIENDALI, ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO, ASSISTENZA;
- B.RISCHI RIFERITI ALLE MANSIONI E AI POSSIBILI DANNI CARATTERISTICI DEL SETTORE O COMPARTO DI APPARTENENZA DELL'AZIENDA.

2.LA DURATA, I CONTENUTI MINIMI E LE MODALITA' DELLA FORMAZIONE SONO DEFINITI MEDIANTE ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME.

3.IL D.L. ASSICURA CHE CIASCUN L. RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI.

4.LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO SPECIFICO DEVONO AVVENIRE IN OCCASIONE:

- **A.DELLA COSTITUZIONE** DEL RAPPORTO DI LAVORO;
- **B.DEL TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO** DI MANSIONI;
- **C.DELLA INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE DI LAVORO O DI NUOVE TECNOLOGIE, DI NUOVE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI.**

5.L'ADDESTRAMENTO VIENE EFFETTUATO DA PERSONA ESPERTA E SUL LUOGO DI LAVORO.

6.LA FORMAZIONE DEI L. E DEI LORO RAPPRESENTANTI DEVE ESSERE **PERIODICAMENTE RIPETUTA** IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DEI RISCHI O ALL'INSORGENZA DI NUOVI RISCHI.

7.I PREPOSTI RICEVONO A CURA DEL D.L. E IN AZIENDA, UN'ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE E UN AGGIORNAMENTO PERIODICO IN RELAZIONE AI PROPRI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO. I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA COMPREDONO:

- **A.PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E I RELATIVI OBBLIGHI;**
- **B.DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHI;**
- **C.VALUTAZIONE DEI RISCHI;**
- **D.INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.**

8.I SOGGETTI ...

9.I L.INCARICATI DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IRNEDIATO DI SALVATAGGIO DI PRIMO SOCCORSO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA **DEVONO RICEVERE UN'ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE E UN AGGIORNAMENTO PERIODICO** (10 MARZO 1998).

10.IL R.L.S. HA DIRITTO AD UNA **FORMAZIONE PARTICOLARE** IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.

11.LE MODALITA', LA DURATA E I CONTENUTI SPECIFICI DELLA FORMAZIONE DEL R.L.S. SONO STABILITI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE:

- **PRINCIPI GIURIDICI** COMUNITARI E NAZIONALI;
- **LEGISLAZIONE GENERALE E SPECIALE** IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;
- **PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E I RELATIVI OBBLIGHI;**
- **DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO;**
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI;**
- **INDIVIDUAZIONE** DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- **ASPETTI NORMATIVI** DELL'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI;
- **NOZIONI DI TECNICA DELLA COMUNICAZIONE.**

LA **DURATA MINIMA DEI CORSI** E' DI 32 ORE INIZIALI.

L'AGGIORNAMENTO PERIODICO DURATA: 4 ORE ANNUE PER LE IMPRESE CHE

OCCUPANO DAI 15/50 LAVORATORI __8 ORE ANNUE PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO PIU' DI 50 LAVORATORI.

12.LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E QUELLA DEI LORO RAPPRESENTANTI DEVE AVVENIRE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO E NON PUO' COMPORTARE ONERI ECONOMICI A CARICO DEI LAVORATORI.

13.IL CONTENUTO DELLA FORMAZIONE DEVE ESSERE FACILMENTE COMPRENSIBILE PER I LAVORATORI E DEVE CONSENTIRE LORO DI ACQUISIRE LE CONOSCENZE E COMPETENZE NECESSARIE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

14.LE COMPETENZE ACQUISITE A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SONO REGistrate NEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO.

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

ART. 38. - TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE

1.PER SVOLGERE LE FUNZIONI DI M.C. E' NECESSARIO POSSEDERE UNO DEI SEGUENTI TITOLI O REQUISITI:

- **A.SPECIALIZZAZIONE** IN MEDICINA DEL LAVORO O IN MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI E PSICOTECNICA;
- **B.DOCENZA** IN MEDICINA DEL LAVORO O IN MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI E PSICOTECNICA O IN TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE O IN IGIENE INDUSTRIALE O IN FISILOGIA E IGIENE DEL LAVORO O IN CLINICA DEL LAVORO;
- **C.AUTORIZZAZIONE** (ALL'ART.55 DEL D.Lgs.15.08.1991/N.277);
- **D.SPECIALIZZAZIONE** IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA O IN MEDICINA LEGALE.

2.I MEDICI IN POSSESSO DEI TITOLI SONO TENUTI A FREQUENTARE APPOSITI PERCORSI FORMATIVI UNIVERSITARI DA DEFINIRE CON APPOSITO DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE.

3.PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI M.C. E' NECESSARIO PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA AI SENSI DEL D.Lgs.19.06.1999/N.229.

4.I MEDICI IN POSSESSO DEI TITOLI E DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO ISCRITTI NELL'ELENCO DEI MEDICI COMPETENTI ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.

ART. 39. - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE

1.L'ATTIVITA' DI M.C. E' SVOLTA SECONDO I PRINCIPI DELLA MEDICINA DEL LAVORO.

2.IL M.C. SVOLGE LA PROPRIA OPERA IN QUALITA' DI:

- **A.DIPENDENTE** O COLLABORATORE DI UNA STRUTTURA ESTERNA PUBBLICA O PRIVATA, CONVENZIONATA CON L'IMPRENDITORE;
- **B.LIBERO PROFESSIONISTA;**
- **C.DIPENDENTE DEL DATORE DI LAVORO.**

3.IL DIPENDENTE DI UNA STRUTTURA PUBBLICA NON PUO' PRESTARE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE.

4.IL D.L. ASSICURA AL M.C. LE CONDIZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTI I SUOI COMPITI.

5.IL M.C. PUO' AVVALERSI DI MEDICI SPECIALISTI SCELTI IN ACCORDO CON IL DATORE DI LAVORO CHE NE SOPPORTA GLI ONERI.

6.PER AZIENDE CON PIU' UNITA' PRODUTTIVE IL D.L. PUO' NOMINARE PIU' MEDICI COMPETENTI INDIVIDUANDO TRA ESSI UN MEDICO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO.

ART. 40. - RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

1.ENTRO IL I TRIMESTRE DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO IL M.C. TRASMETTE, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, AI SERVIZI COMPETENTI PER TERRITORIO LE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI SANITARI E DI RISCHIO DEI L., SOTTOPOSTI A SORV.SANITARIA.

ART. 41. - SORVEGLIANZA SANITARIA

1.LA SORVEGLIANZA SANITARIA E' EFFETTUATA DAL M.C.:

- A.NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE;
- B.SE IL L. NE FACCIA RICHIESTA E LA STESSA SIA RITENUTA DAL M.C. CORRELATA AI RISCHI LAVORATIVI.

2.LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE:

- A.VISITA MEDICA PREVENTIVA INTESA A CONSTATARE L'ASSENZA DI CONTROINDICAZIONI AL LAVORO CUI IL L. E' DESTINATO;
- B.VISITA MEDICA PERIODICA PER CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE DEI L. ED ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA.

LA PERIODICITA' DI TALI ACCERTAMENTI VIENE STABILITA, DI NORMA, IN UNA VOLTA L'ANNO; TALE PERIODICITA' PUO' ASSUMERE CADENZA DIVERSA, STABILITA DAL M.C. IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO;

- C.VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL L., QUALORA SIA RITENUTA DAL MEDICO COMPETENTE CORRELATA AI RISCHI PROFESSIONALI O ALLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE;
- D.VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE ONDE VERIFICARE L'IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA;
- E.VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

3.LE VISITE MEDICHE DEL COMMA 2 NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE:

- A.IN FASE PREASSUNTIVA;
- B.PER ACCERTARE STATI DI GRAVIDANZA;
- C.NEGLI ALTRI CASI VIETATI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

4.LE VISITE MEDICHE DEL COMMA 2, A CURA E SPESE DEL D.L., COMPREDONO GLI ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E INDAGINI DIAGNOSTICHE RITENUTI NECESSARI DAL MEDICO COMPETENTE.

5. GLI ESITI DELLA VISITA MEDICA DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO.

6. **IL M.C. ESPRIME UNO DEI SEGUENTI GIUDIZI** RELATIVI ALLA MANSIONE SPECIFICA:

- **A. IDONEITA'** ;
- **B. IDONEITA'** PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE, CON PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI;
- **C. INIDONEITA'** TEMPORANEA;
- **D. INIDONEITA'** PERMANENTE.

7. NEL CASO DI **INIDONEITA' TEMPORANEA** VANNO PRECISATI I LIMITI TEMPORALI DI VALIDITA'.

8. DEI GIUDIZI **IL M.C. INFORMA PER ISCRITTO IL DATORE DI LAVORO E IL LAVORATORE.**

9. **AVVERSO I GIUDIZI DEL M.C. E' AMMESSO RICORSO** (ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE).

ART. 42. - PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA

1. **IL D.L. ATTUA LE MISURE INDICATE DAL M.C.** E QUALORA LE STESSE PREVEDANO UN'INIDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA ADIBISCE IL LAVORATORE, OVE POSSIBILE, AD ALTRA MANSIONE COMPATIBILE CON IL SUO STATO DI SALUTE.

2. **IL L. CHE VIENE ADIBITO A MANSIONI INFERIORI CONSERVA LA RETRIBUZIONE** CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI PRECEDENTEMENTE SVOLTE.

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

ART. 43. - DISPOSIZIONI GENERALI

1. **AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.18 IL D.L.:**

- **A. ORGANIZZA** I NECESSARI RAPPORTI CON I SERVIZI PUBBLICI COMPETENTI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO, SALVATAGGIO, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA;
- **B. DESIGNA PREVENTIVAMENTE I L.** DI CUI ALL'ART.18;
- **C. INFORMA TUTTI I L.** CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI A UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA LE MISURE PREDISPOSTE E I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE;
- **D. PROGRAMMA** GLI INTERVENTI AFFINCHE' I L., IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, POSSANO CESSARE LA LORO ATTIVITA' ABBANDONANDO IMMEDIATAMENTE IL LUOGO DI LAVORO;
- **E. ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI** AFFINCHE' QUALSIASI L., IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO POSSA PRENDERE LE MISURE ADEGUATE PER EVITARE LE CONSEGUENZE DI TALE PERICOLO, TENENDO CONTO DELLE SUE CONOSCENZE E DEI MEZZI TECNICI DISPONIBILI.

2. **AI FINI DELLE 'DESIGNAZIONI'** IL D.L. TIENE CONTO DELLE DIMENSIONI DELL'AZIENDA E DEI RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA SECONDO I CRITERI PREVISTI NEI DECRETI DI CUI ALL'ART.46.

3.I L. NON POSSONO, SE NON PER GIUSTIFICATO MOTIVO, RIFIUTARE LA DESIGNAZIONE.

4.ESSI DEVONO ESSERE FORMATI, ESSERE IN NUMERO SUFFICIENTE E DISPORRE DI ATTREZZATURE ADEGUATE, TENENDO CONTO DELLE DIMENSIONI/RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA/UNITA' PRODUTTIVA.

5.IL D.L. DEVE, SALVO ECCEZIONI DEBITAMENTE MOTIVATE, ASTENERSI DAL CHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITA' IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO.

ART. 44. - DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO

1.IL L. CHE, IN CASO DI PERICOLO GRAVE IMMEDIATO E CHE NON PUO' ESSERE EVITATO, SI ALLONTANA DAL POSTO DI LAVORO O DA UNA ZONA PERICOLOSA, NON PUO' SUBIRE PREGIUDIZIO ALCUNO E DEVE ESSERE PROTETTO DA QUALSIASI CONSEQUENZA DANNOSA.

2.IL L. CHE, IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO E NELL'IMPOSSIBILITA' DI CONTATTARE IL COMPETENTE SUPERIORE GERARCHICO, PRENDE MISURE PER EVITARE LE CONSEQUENZE DI TALE PERICOLO, NON PUO' SUBIRE PREGIUDIZIO PER TALE AZIONE, A MENO CHE NON ABBA COMMESSO UNA GRAVE NEGLIGENZA.

ART. 45. - PRIMO SOCCORSO

1.IL D.L., TENENDO CONTO DELLA NATURA DELLA ATTIVITA', SENTITO IL M.C., PRENDE I PROVVEDIMENTI NECESSARI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO E DI ASSISTENZA MEDICA DI EMERGENZA.

2.LE CARATTERISTICHE MINIME DELLE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO INDIVIDUATI IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ATTIVITA' SONO INDIVIDUATI DAL D.M.15.07.2003/N.388 .

ART. 46. - PREVENZIONE INCENDI

1.LA PREVENZIONE INCENDI E' LA FUNZIONE DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO DIRETTA A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI SICUREZZA, DI INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DI TUTELA DEI BENI E DELL'AMBIENTE.

2.NEI LUOGHI DI LAVORO DEVONO ESSERE ADOTTATE IDONEE MISURE PER PREVENIRE GLI INCENDI E PER TUTELARE L'INCOLUMITA' DEI L.

3.FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL D.Lgs.8.03.2006/N.139 RELATIVAMENTE ALLA **PREVENZIONE INCENDI SONO DEFINITI:**

A) I CRITERI DIRETTI ATTI AD INDIVIDUARE:

- 1. MISURE INTESE AD EVITARE L'INSORGERE DI UN INCENDIO ED A LIMITARNE LE CONSEGUENZE QUALORA ESSO SI VERIFICHICI;
- 2. MISURE PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO;
- 3. METODI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO;
- 4. CRITERI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE;

B) LE CARATTERISTICHE DELLO SPECIFICO S.P.P. ANTINCENDIO, COMPRESI I REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO E LA SUA FORMAZIONE.

4. FINO ALL'ADOZIONE DEI NUOVI DECRETI, CONTINUANO AD APPLICARSI I CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE DI CUI AL D.M.10.03.1998.

5. AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO **PRESSO OGNI DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO** VIENE EFFETTUATA UNA SPECIFICA ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE.

6. OGNI DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL PRESENTE D.Lgs, DEVE ESSERE RIFERITA AGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.

7. LE **MAGGIORI RISORSE** DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELLA **FUNZIONE DI CONTROLLO**, SONO RASSEGNATE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO.

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

IN TEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE NON PUÒ ESSERE TRASCURATA L'IMPORTANZA RIVESTITA DALLA **SEGNALETICA DI SICUREZZA**.

I **LAVORATORI DEVONO** CONOSCERE PERFETTAMENTE IL SIGNIFICATO DELLA SEGNALETICA INSTALLATA RIFERITA IN PARTICOLARE AI RISCHI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO.

- **AVVERTIRE DI UN RISCHIO O DI UN PERICOLO LE PERSONE ESPOSTE;**
- **VIETARE COMPORAMENTI CHE POTREBBERO CAUSARE PERICOLO;**
- **PRESCRIVERE DETERMINATI COMPORAMENTI NECESSARI AI FINI DELLA SICUREZZA;**
- **FORNIRE INDICAZIONI RELATIVE ALLE USCITE DI SICUREZZA O AI MEZZI DI SOCCORSO E SALVATAGGIO;**
- **FORNIRE ALTRE INDICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.**

NELLA **SEGNALETICA DI SICUREZZA**
I COLORI ASSUMONO SIGNIFICATI PRECISI
E

SONO DI AUSILIO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA NATURA DEI
SEGNALI.

ROSSO	CARTELLI DI DIVIETO (viene anche utilizzato per le attrezzature antincendio)
GIALLO	CARTELLI DI AVVERTIMENTO
AZZURRO	CARTELLI DI PRESCRIZIONE
VERDE	CARTELLI DI SALVATAGGIO

DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI ALCUNI ESEMPI DI CARTELLI APPARTENENTI ALLE DIVERSE CATEGORIE.


CARTELLI DI DIVIETO



CARTELLI ANTINCENDIO




CARTELLI DI AVVERTIMENTO



CARTELLI DI PRESCRIZIONE



CARTELLI DI SALVATAGGIO



I N D I C E

<i>A.PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E I RELATIVI OBBLIGHI LUOGHI DI LAVORO.</i>	<i>PAG. 2</i>
__DEFINIZIONI	<i>PAG. 2</i>
__MISURE DI TUTELA ED OBBLIGHI	<i>PAG. 4</i>
__SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	<i>PAG. 12</i>
__CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL RLS	<i>PAG. 13</i>
<i>B.DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHI</i>	<i>PAG. 15</i>
__VALUTAZIONE DEI RISCHI	<i>PAG. 15</i>
__DEFINIZIONI	<i>PAG. 17</i>
__LUOGHI DI LAVORO	<i>PAG. 18</i>
__USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I.	<i>PAG. 19</i>
<i>C.VALUTAZIONE DEI RISCHI</i>	<i>PAG. 24</i>
__DEFINIZIONI	<i>PAG. 24</i>
__VALUTAZIONE DEI RISCHI	<i>PAG. 24</i>
__I RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	<i>PAG. 26</i>
__RISCHI GENERICI	
__IL RISCHIO INCENDIO	<i>PAG. 29</i>
__IL RISCHIO ELETTRICO	<i>PAG. 32</i>
__RISCHI SPECIFICI	
__USO VIDEOTERMINALI	<i>PAG. 33</i>
__LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	<i>PAG. 34</i>
__UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI	<i>PAG. 36</i>
__IMPIEGO DI ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO	<i>PAG. 37</i>
<i>D.INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</i>	<i>PAG. 39</i>
__MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	<i>PAG. 39</i>
__FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	<i>PAG. 40</i>
__SORVEGLIANZA SANITARIA	<i>PAG. 42</i>
__LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL POSTO DI LAVORO	<i>PAG. 43</i>
__SEGNALETICA DI SICUREZZA	<i>PAG. 46</i>